

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

209.

SITZUNG

17-7-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Dimissioni del consigliere regionale dott. Pio Bruti

pag. 3

Disegno di legge n. 162:

« Istituzione di una indennità di rischio a favore degli agenti tecnici autisti e agli altri autisti dipendenti dalla Regione » (presentato dai cons. reg. Raffaelli, Nicolodi, Paris e Vinante)

pag. 3

Disegno di legge n. 163:

« Norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica » (presentato dai cons. reg. Benedikter, Brugger, Magnago, Zelger, Kapfinger, Ziernhöld, Schatz, Wahlmüller, Dalsass, Plaikner e Fioreschy)

pag. 8

INHALTSANGABE

Rücktritt des Regionalratsabgeordneten Dr. Pio Bruti

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 162:

« Einführung eines Risikogeldes für Kraftfahrassistenten und andere bei der Region bedienstete Kraftfahrer » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Raffaelli, Nicolodi, Paris und Vinante)

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 163:

« Vorschriften zur Anwendung der Wertzuwachssteuer auf Baugrundstücke und des spezifischen Meliorationsbeitrages » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Brugger, Magnago, Zelger, Kapfinger, Ziernhöld, Schatz, Wahlmüller, Dalsass, Plaikner und Fioreschy)

Seite 8



Ore 10.25.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale del 16.7.1964.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Chiedo al Consiglio di anticipare la trattazione dell'argomento aggiunto all'ordine del giorno: **Dimissioni del cons. reg. dott. Pio Bruti.**

Pongo ai voti questa trattazione immediata: è approvata.

Ho comunicato al dott. Bruti la sua proclamazione e mi è pervenuto un telegramma: « Il sottoscritto Pio Bruti rassegna le proprie dimissioni da consigliere regionale. Con distinti ossequi - dott. Pio Bruti ».

Con questo telegramma conferma le dimissioni date con la nota lettera. Propongo al

Consiglio di votare la accettazione delle dimissioni. Chi è d'accordo con tale accettazione? Le dimissioni sono accettate con due voti contrari e 26 favorevoli.

Sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta la proclamazione a consigliere regionale del primo non eletto della lista democristiana dopo il dott. Bruti. Si tratta del dott. Flor.

Proseguiamo con l'ordine del giorno.

Disegno di legge n. 162: « Istituzione di una indennità di rischio a favore degli agenti tecnici autisti e agli autisti dipendenti della Regione » (presentato dai cons. reg. Raffaelli, Nicolodi, Paris e Vinante).

La parola al dott. Raffaelli per la relazione.

RAFFAELLI (P.S.I.):

Già con la legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8, è stata riconosciuta agli autisti in servizio presso la Provincia di Bolzano, una speciale indennità fissa di rischio, di lire diecimila al mese, in aggiunta ad altra indennità chilometrica, che viene assegnata secondo criteri di suddivisione affidati alla Giunta Provinciale.

E' parso pertanto giusto ai sottoscritti fare la seguente proposta intesa ad estendere il

trattamento in questione anche agli autisti in servizio presso la Regione.

Il rischio cui vanno soggetti gli autisti in conseguenza del loro particolare servizio è cosa ovvia, nota e, purtroppo, dimostrata anche da casi recenti, per cui non riteniamo sia necessario soffermarci ad illustrarlo.

E' anche noto che altre Amministrazioni pubbliche hanno da tempo riconosciuto agli autisti che lavorano alle loro dipendenze delle speciali indennità al medesimo titolo.

I presentatori ritengono infine che l'accoglimento di questa loro proposta possa inquadrarsi opportunamente in quel processo di perequazione del trattamento economico di tutto il personale dipendente dalle tre Amministrazioni autonome — Regione e Province di Trento e Bolzano — che non solo è auspicato dagli interessati, ma che è una aspirazione dichiarata dei responsabili delle Amministrazioni medesime. E poichè è pacifico che ogni perequazione di trattamento economico va intesa nel senso dell'allineamento sulle posizioni migliori in atto, ci è sembrato logico proporre per i dipendenti della Regione l'indennità di cui quelli della Provincia di Bolzano godono già da circa un anno e mezzo.

Per le ragioni sopra esposte, confidiamo

che l'on. Consiglio vorrà accogliere la nostra proposta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione affari generali, attività sociali, igiene e sanità ha esaminato questo disegno di legge nella seduta del 28 febbraio 1964.

Il motivo ispiratore del disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, la quale si è tuttavia preoccupata di completare il testo sulla base di un sommario esame del numero dei dipendenti regionali interessati.

Constatato che gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi sono circa una decina e considerato che anche fra il personale operaio vi è del personale normalmente addetto alla guida di altri mezzi meccanici (quattro unità circa) la Commissione ha stabilito in lire 1.700.000 l'onere finanziario.

Il disegno di legge, approvato all'unanimità con le modifiche indicate nel testo allegato, viene rimesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Testo dei proponenti

Testo della Commissione

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1964 agli agenti tecnici di cui alla tabella 5 allegata alla legge regionale

n. addetti alla guida di automezzi della Regione, viene corrisposta un'indennità non pensionabile di rischio pari a lire 10.000 mensili.

La medesima indennità è dovuta anche al personale ausiliario che, pur non avendo la qualifica di agente tecnico, sia normalmente adibito alla guida di automezzi.

Art. 1

...alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, addetti...

La medesima indennità è dovuta anche al personale ausiliario o operaio che, pur non avendo la qualifica di agente tecnico, sia normalmente addetto alla guida di altri mezzi meccanici.

Art. 2

All'onere di lire 1.700.000 derivante, per l'anno 1964, dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Schatz per la relazione della Commissione finanze.

SCHATZ (S.V.P.):

La Commissione legislativa ha esaminato, in data 3 giugno 1964, il disegno di legge, per la espressione del parere finanziario, ai sensi dell'art. 39, 6° comma, del Regolamento interno.

Dopo avere ascoltato le ragioni addotte dal cons. dr. Raffaelli, quale primo proponente del disegno di legge, il Presidente della Com-

missione invita l'Assessore alle finanze, dr. Fronza, ad esprimersi sul disegno di legge stesso, per quanto concerne la copertura finanziaria.

L'Assessore alle finanze precisa che il cap. 55 del bilancio di previsione 1964 non offre la disponibilità per la copertura finanziaria del disegno di legge, in quanto lo stanziamento del capitolo è totalmente impegnato e in gran parte speso per i provvedimenti di legge, proposti ed annunciati dalla Giunta regionale.

L'Assessore alle finanze precisa inoltre

che la Giunta regionale intende esaminare ulteriormente il problema sollevato dal disegno di legge in esame, riservandosi di dare allo stesso una diversa soluzione.

Il cons. dr. Raffaelli protesta per le dichiarazioni fatte dall'Assessore alle finanze, in quanto non può ammettere che lo stanziamento del capitolo sia totalmente impegnato dalla Giunta, nè che non si possa trovare la limitata somma per finanziare il disegno di legge.

Egli pertanto chiede che la Commissione esprima il suo parere e che il provvedimento passi al Consiglio.

Il Presidente della Commissione, preso atto della comunicazione del rappresentante della Giunta regionale e delle dichiarazioni del cons. dr. Raffaelli, invita la Commissione ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge.

La votazione dà il seguente risultato: 4 voti contrari — tra i quali quello del Presidente —, 4 voti favorevoli e 2 astenuti.

Il parere della Commissione è pertanto negativo.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Penso doveroso esporre il pensiero della Giunta regionale prima che sia aperta la discussione generale su questo disegno di legge di iniziativa consiliare. Il problema sollevato dall'iniziativa consiliare ha avuto l'evoluzione che è stata illustrata dalle relazioni delle Commissioni. La Giunta regionale ha esposto, in quella sede, le sue valutazioni nel contesto della situazione dell'ordinamento del personale. La posizione degli autisti presso la Regione, è quella di agenti tecnici in appositi ruoli; il loro ruolo ha tre gradini, tre coefficienti di trattamento economico ed è aperto, come del resto è logico per un lavoro che richiede una

alta specializzazione, analogamente a quanto avviene per lo Stato. Nel ruolo ci sono 67 posti, dei quali 48 occupati attualmente. Questa situazione va rapportata al trattamento economico e quelle che sono le indennità di trasferta di questa categoria, ma è logico il riferimento all'ordinamento in atto presso le due Province autonome. Esistono tre trattamenti con formule diverse. Presso la Provincia di Trento la carriera degli autisti è svolta su sette gradi diversi; a Bolzano esistono cinque qualifiche; nella Regione due qualifiche, aumentate a tre dalla recente legge per il personale. Lo stipendio iniziale degli autisti dipendenti dalle Province è di 930 mila lire annue, per la Regione è di 995 mila, con una differenza a favore dei dipendenti regionali di circa 5000 lire mensili; però presso le Province dopo due anni si consegue la promozione al grado superiore, mentre in Regione ne occorrono 5. La Provincia di Bolzano corrisponde inoltre una indennità di rischio di 10 mila lire mensili, più il trattamento di percorso chilometrico, ed ha anche l'indennità di trasferta diversa. Il personale della Regione, ancorato a quello dello Stato, è più basso. Basti pensare che gli autisti che sono attualmente a Bolzano, da Trento, che praticamente devono consumare un pasto fuori, percepiscono 400 lire.

La Giunta non crede tuttavia possibile, in questo momento, modificare il sistema delle trasferte; per questo è favorevole alla concessione di una indennità, ma non di una indennità di rischio. I rischi, infatti, sono coperti, tutti e largamente dall'amministrazione; ci pare invece possibile, per le ragioni che ho esposto, concedere una indennità di disagio servizio.

Non riteniamo possibili modificazioni di fondo alla attuale situazione; lo Stato sta rivendendo tutto il sistema delle sue trasferte e la Regione vi si adeguerà. Questa indennità col-

ma la carenza delle trasferte e posta ad una perequazione con Bolzano, cercando una forma di omogeneità nel settore.

La Giunta propone un emendamento all'art. 1, precisando il numero delle leggi cui ci si riferisce e delle tabelle, e completa la formula amministrativa. Per la copertura, dai calcoli che sono stati fatti, basteranno, anziché un milione e 700 mila lire, un milione e 380 mila lire, che si preleveranno dal cap. 55 coi criteri che già ieri sono stati illustrati. Se questi emendamenti saranno accolti, la Giunta è favorevole.

Ultima cosa: la decorrenza del provvedimento, date anche le circostanze, non è stata determinata al primo gennaio, come volevano i proponenti, ma al primo luglio corrente.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Il provvedimento che ci viene sottoposto ha una portata assai modesta, anche per l'esiguo numero degli interessati, ma tratta di una categoria certamente meritevole di considerazione. I chiarimenti che il Presidente della Giunta ha fornito, inquadrano esattamente e chiaramente la portata del provvedimento.

Voglio però approfittare dell'occasione per richiamare l'attenzione della Giunta e del Consiglio su due questioni di principio. Io non posso dimenticare che quando, molti anni fa ormai, sedevo su quei banchi, si parlò della indennità regionale dapprima, della legge di inquadramento del personale poi; un tema, quindi, che è stato più volte discusso, ed a proposito del quale sempre ci attenemmo al criterio di non introdurre indennità speciali, ritenendo che l'indennità regionale fosse sufficiente ad assorbire tutte le altre e non intendendo ripristinare anche da noi un sistema che proponeva il rischio di una proliferazione delle

indennità speciali. Ci si richiamò allora alla disossione, che era viva a quel tempo in sede nazionale e nell'opinione pubblica, quando si seppe la vasta gamma delle indennità corrisposte alle varie categorie dei dipendenti dello Stato, indennità che, pur non facendo parte effettiva del salario, venivano tuttavia considerate parte integrante dello stipendio.

L'opinione pubblica era, ed è ritengo, contraria a questo metodo, quanto meno non chiaro, che può introdurre una situazione difficilmente chiara, che crea una concorrenza fra categoria e categoria. Ora, noi ci stiamo staccando da quel principio. Ieri abbiamo votato qui una legge che istituisce una indennità per i conservatori, ne stiamo discutendo ora un'altra che istituisce l'indennità di rischio e di disagio. Va bene; ricordiamo però che la migliore metodologia per il trattamento del personale è quella che ricorre all'inquadramento mantenendo intatti gli stipendi.

Seconda considerazione di carattere generale: più volte è stato detto di situazioni particolari della Regione e delle due Province sul trattamento; esistono sistemi diversi, ed io penserei ad un adeguamento di questi sistemi, che portano a gravi inconvenienti. I proponenti di questa legge, ne hanno sentito il bisogno anche in vista di un problema di equiparazione del trattamento di personale che svolge identiche mansioni; e poichè la Provincia di Bolzano già corrisponde questa indennità, anche alla Regione è stata chiesta. Con ciò, però, non si coordina, ma si rimane nel campo delle iniziative singole.

Io esorto a compiere ogni sforzo affinché, prima di definire modalità di trattamento economico ed anche giuridico del personale, un organo di coordinamento o in mancanza di questo, le Presidenze della Regione e delle Province cerchino di mettersi su un piano di equiparazione reale e possibilmente definitiva.

PRESIDENTE: Qualcuno prende ancora la parola in discussione generale? La discussione generale è chiusa. Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1964 agli agenti tecnici di cui alla tabella 5 allegata alla legge regionale 23 gennaio 1964 n. 2, addetti alla guida di automezzi della Regione, viene corrisposta un'indennità non pensionabile di rischio pari a lire 10.000 mensili.

La medesima indennità è dovuta anche al personale ausiliario o operaio che, pur non avendo la qualifica di agente tecnico, sia normalmente addetto alla guida di altri mezzi meccanici.

E' stato proposto un emendamento sostitutivo dalla Giunta regionale, del seguente tenore:

« A decorrere dal 1° luglio 1964, al personale del ruolo amministrativo della carriera ausiliaria e al personale tecnico della carriera ausiliaria di cui alle Tabelle 4 e 5 allegate alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, che esercitino mansioni di autista ed ai conducenti di automezzi del ruolo organico del personale operaio di cui alla Tabella n. 28, allegata alla legge sopra citata, è corrisposta un'indennità mensile di servizio disagiato, non pensionabile, di lire 10.000 (diecimila).

L'attribuzione dell'indennità avviene con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente ».

Qualcuno chiede la parola sull'emendamento sostitutivo?

CORSINI (P.L.I.): Non ho afferrato se rimane l'ultimo comma dell'art. 1. E' stato letto rapidamente.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Nel comma è specificato « ai conducenti di automezzi del ruolo organico del personale operaio di cui alla tabella n. 28 », mentre prima si diceva: « pur non avendo la qualifica di agente tecnico, sia normalmente addetto alla guida di automezzi ». Ho fatto una indagine per vedere chi è. Sono operai che lavorano per le foreste, che nel ruolo organico del personale sono collocati alla Tabella n. 28; ci sono 5 posti, attualmente ne sono occupati 4.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo: unanimità.

Art. 2

All'onere di lire 1.700.000 derivante, per l'anno 1964, dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La Giunta propone la cifra di 1.380.000, invece che 1.700.000.

Metto ai voti l'emendamento: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 2 emendato: unanimità.

Dichiarazioni di voto? Nessuna. Si distribuiscono le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 34, 32 sì, 2 no.

La legge è approvata. (*)

Passiamo al disegno di legge n. 163: « **Norme per la applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di migliorioria specifica** » (presentato dai cons. reg. Benedikter, Brugger, Magnago, Zelger, Kapfinger, Ziernhöld, Schatz, Wahlmüller, Dalsass, Plaikner e Fioreschy).

(*) Vedi Appendice a pag. 47

La parola al primo proponente per la relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Regione Trentino-Alto Adige ha competenza primaria in materia di « contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri Enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale » (art. 4, c. 16, legge costituzionale 26.2.1948, n. 5).

Il capo XV° del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175, è intitolato « Contributi di miglioria ». Il primo articolo di tale capo, l'art. 236, recante il titolo « Specie ed oggetto del contributo », dice: « E' data facoltà ai comuni di istituire contributi di miglioria specifica e di miglioria generica diretti a colpire rispettivamente:

- 1) l'incremento di valore dei beni rustici ed urbani escluse le aree fabbricabili, per la parte di maggior valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita;
- 2) l'incremento di valore delle aree fabbricabili, che sia da attribuirsi all'espansione dell'abitato ed al complesso delle opere pubbliche eseguite dal comune.

Il contributo di miglioria specifica può essere applicato anche dalle Province, limitatamente alle proprietà extra-urbane, il cui valore sia cresciuto per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche provinciali ».

Gli articoli 237 « Esenzione », 238 « Incremento del valore; limite del contributo; aliquote », 239 « Procedura; ricorso », 240 « Contributo di miglioria specifica », 241 « Contributo di miglioria generica », 242 « Soggetto del contributo; iscrizione a ruolo », 243 « Riscossione » trattano il contributo di miglioria come istituto unico con due forme di

applicazione: agli immobili rustici ed urbani non fabbricabili ed alle aree fabbricabili, questa seconda forma con lo stesso oggetto (incremento di valore), le stesse esenzioni, la stessa aliquota, la stessa procedura e ricorsi, lo stesso modo di riscossione, con l'unica differenza che il contributo di miglioria generica può essere applicato sullo stesso immobile più di una volta, finchè l'area rimane fabbricabile. « L'ulteriore disciplina nelle leggi posteriori a quella del 1865, se ne ha esteso la portata, allargato l'oggetto tassabile e perfezionato tecnicamente l'organismo, non ha però creato un altro tributo, per così dire parallelo a quello esistente. L'elaborazione legislativa in ordine ai vari tributi locali, di cui si occupa il T.U. del 1931, ha condotto gradualmente all'inquadramento di essi in un sistema unitario in base ai principi di ordine generale dominanti il sistema stesso » (Cass. 9.6.1941, cit. in « Giur. compl. cass. civ. » 1944, pag. 57). « I contributi di miglioria sono istituiti ad essenza e carattere unitari nonostante la varietà delle opere pubbliche e delle leggi che le dispongono nella esecuzione delle quali trovano giustificazione. Siano esse di piano regolatore o no, abbiano o no la occasione in procedimenti di espropriazione per pubblico interesse, riguardino o meno strade, opere d'arte e simili, sempre i contributi sono imposti in vista e in proporzione (anche se non identica per tutte le opere) di un incremento di valore che dall'opera derivi alla proprietà privata... » (Cassa sez. un. 31 gennaio 1958, n. 87, in « Riv. giur. » ed 1958, pag. 468).

Entrambi i contributi componenti l'istituto colpiscono l'incremento di valore di immobili in relazione alla esecuzione di opere pubbliche. La nuova legge statale 5.3.1963, n. 246, precisa che anche il contributo di miglioria specifica può essere applicato sul maggior valore che sia *conseguenza diretta o indiretta*

della esecuzione di singole opere o della introduzione di pubblici servizi o derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati o conseguente alla scadenza del termine di validità dei piani delle zone destinate all'edilizia popolare. La nuova legge inoltre lascia cadere anche per il contributo di miglioria specifica qualsiasi relazione con la spesa sostenuta per l'esecuzione dell'opera.

Relativamente all'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, sostitutiva del contributo di miglioria generica, la relazione parlamentare (Camera deputati, VI. Commissione permanente, relatore Zugno, 13.6.1961) dice: « Sono, quindi, le spese sostenute dagli Enti pubblici, dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per soddisfare a sempre più vasti e completi servizi pubblici, che concorrono a determinare lo sviluppo urbano creando, quindi, valori ed incrementi di valore delle aree fabbricabili » e più avanti: « Ora nell'imposta sull'incremento di valore tali circostanze — *rese più generali* — debbono pure verificarsi per dare inizio all'applicazione dell'imposta stessa che appunto per questo è lasciata in facoltà ai Comuni ». Del resto già relativamente al contributo di miglioria generica (istituito dal Comune di Torino) il Consiglio di Stato con sentenza 3.6.1961, n. 235, aveva stabilito in linea di principio, per quanto concerne il rapporto fra espansione dell'abitato e servizi pubblici: « Non occorre esaminare il rapporto nel quale si sono presentati l'uno e l'altro dei detti fenomeni, se cioè i servizi pubblici abbiano seguito le costruzioni o viceversa, perchè ai fini della istituzione del contributo la circostanza è irrilevante. Del resto si sa che, seppure in parte la espansione dell'abitato si verifica attraverso l'insediamento in località ancor prive di pubblici servizi, per altra e prevalente parte, espansione di abitato ed esecuzione di opere per l'apprestamento di quei servizi sono concomi-

tanti e l'una determina l'altra con azione reciproca parimenti efficace ».

La ratio dei due contributi è rimasta la medesima anche nel nuovo assetto. Ad essa corrisponde per entrambi i tributi la riscossione in caso di alienazione o di decorso di un determinato periodo di tempo. Riscossione una tantum per la miglioria specifica riferita ad una singola opera pubblica e ripetuta per la miglioria generica o gli incrementi di valore delle aree fabbricabili salvo il caso di utilizzazione edificatoria. « La proposta istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate — che rappresenta in sostanza un perfezionamento ed un completamento del contributo di miglioria generica — non ha dato luogo in Commissione a riserve pregiudiziali di ordine sistematico nè a rilievi di carattere finanziario od economico ». « Nè i contribuenti potranno gridare ad un nuovo balzello in quanto si sono resi sostanzialmente applicabili — aggiornandone strutture ed aliquota — tributi ormai previsti nel nostro ordinamento tradizionale rilevando del resto come mai come in questo caso principi di giustizia tributaria siano da tutti avvertiti e quindi invocati ». (Dalla relazione parlamentare sopra citata).

Per entrambi i contributi, l'Ente autorizzato primariamente ad istituirli era e rimane il Comune. La attribuzione espressa della competenza primaria per tale istituto alla Regione non può avere avuto come scopo soltanto quello di autorizzare la Regione ad istituire i contributi di miglioria quali tributi regionali, dato che all'art. 65 dello Statuto la Regione viene autorizzata ad istituire in genere tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario statale, nei quali tributi devono ritenersi compresi anche i contributi di miglioria, come si può desumere anche dall'art. 8 dello Statuto sardo (« Le entrate della Regione sono costituite: ...da contributi di miglioria ed a spese

per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge... »).

Si può dunque concludere che l'istituto « contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite » comprendeva il contributo di miglioria generica al pari di quello di miglioria specifica e che l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili è una fase dello sviluppo dell'istituto dei contributi di miglioria. La materia è stata attribuita alla Regione con legge costituzionale e le può essere sottratta solo con norma costituzionale e non con legge ordinaria, anche se questa impone un nuovo nome ad una specie dell'istituto rimasto identico nella sostanza. Per la stessa ragione la nuova legge non assurge a norma fondamentale di riforma economico-sociale, del resto subordinata alla Costituzione e quindi alla riserva di competenza regionale, perchè la tassazione dell'incremento di valore delle aree fabbricabili in relazione alla esecuzione di un complesso di opere pubbliche e alla espansione dell'abitato è un principio già acquisito all'ordinamento preesistente.

Passando al contenuto della proposta legge regionale, essa ricalca la legge statale, coordinandola con l'ordinamento dei Comuni stabilito con legge regionale 21.10.1963, n. 29, e con le leggi urbanistiche provinciali di Bolzano e Trento. La proposta legge regionale non comporta passaggio di uffici e personale e nemmeno di funzioni dallo Stato alla Regione e quindi non può incontrare, comunque, la obiezione della necessità di una previa emanazione di norme di attuazione.

Dato che con la legge proposta viene attuata una competenza legislativa della Regione, il controllo di merito delle Giunte provinciali sulle deliberazioni istitutive dell'imposta sull'incremento del valore delle aree fabbricabili, a norma dell'art. 49 della legge regionale

sull'ordinamento dei Comuni, deve limitarsi alla richiesta di riesame, la quale può essere anche disattesa dal Comune. Secondo le leggi urbanistiche provinciali, come del resto anche secondo la legge urbanistica statale, tutti i Comuni sprovvisti di piano regolatore sono obbligati ad includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione. Il programma di fabbricazione è in sostanza un sommario piano urbanistico. « Ciascuno di tali programmi, infatti, deve contenere essenzialmente la indicazione dei limiti delle varie zone in cui il territorio del Comune può essere suddiviso in relazione alle destinazioni previste per ciascuna di esse, nonchè la precisazione dei tipi edilizi propri a ogni singola zona. I programmi di fabbricazione vengono approvati in uno con i regolamenti edilizi e non debbono pertanto seguire una procedura speciale od a parte, perchè entrino in vigore. E' evidente quale sia stato l'intento del legislatore: far sì che in tal modo essi abbiano effetto contemporaneo con le norme edilizie, con le quali sono strettamente connessi ». (Orientamento per la attuazione della disciplina urbanistica, Consiglio Superiore Lavori Pubblici, compilato dal prof. ing. Cesare Valle e dal prof. Vincenzo di Gioia — Tipografia Manzoni — Roma - Dicembre 1955). Secondo la stessa legge statale (art. 1, 2° comma) si considerano fabbricabili le aree utilizzabili e scopo edificatorio *tenuto conto delle norme edilizie dove esistono*. Nella relazione viene precisato: « La Commissione ha in sostanza accolto e completato la definizione di area inedificata tassabile prevista all'art. 1 della proposta Pierracini ». Tale proposta (Camera n. 1516 del 24.7.1959) considerava inedificate, al fine della determinazione delle aree soggette al tributo, tutte le aree di conformazione e superficie tali da poter essere edificate secondo le norme del piano regolatore e del regolamento edilizio, quantunque sulle mede-

sime insistessero costruzioni abusive o a carattere provvisorio o ruderi di fabbricati di qualunque natura.

Per quanto concerne l'incremento di valore soggetto all'imposta, la nostra proposta adotta il criterio della legge statale n. 167 del 18.4.1962 (Disposizioni per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'Edilizia popolare ed economica), art. 12, in cui il valore venale di esproprio viene riferito a 2 anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti direttamente o indirettamente dalla formazione e attuazione del piano. Siamo del parere che l'incremento di valore tassabile debba essere riferito ai valori effettivi di partenza e di arrivo e che non si possa usare un metro diverso in due leggi aventi la medesima finalità.

La nostra proposta non riproduce gli articoli 25, 26 e 27 della legge statale, i quali, al di là di quanto già stabilito all'art. 5 (il quale ammette che la data di partenza per la determinazione dell'incremento tassabile può essere fissata al 1° gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è adottata), ammettono che i Comuni possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui all'art. 5, anche al fine di riscuotere l'imposta da coloro che abbiano alienato aree posteriormente a tale data di riferimento. Riteniamo cosa saggia non assumere nella legislazione regionale gli articoli citati che del resto costituiscono una eccezione alla regola stabilita all'art. 5 della legge statale per le seguenti ragioni.

La Costituzione della Repubblica stabilisce all'art. 53: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva », norma che, costituendo fra l'altro armonico e specifico sviluppo del prin-

cipio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, si traduce, per quanto riguarda le imposte sui redditi, nell'esigenza di imposizione uguale per redditi uguali e di imposizione diversa per redditi diversi ». (Sentenza Corte costituzionale n. 155 del 5.12.1963). Ci sembra ovvio che la capacità contributiva cui si riferisce la Costituzione sia quella in atto e quindi nè una capacità futura e neanche una capacità verificatasi e consumatasi nel passato. L'ordinamento preesistente autorizzava i Comuni ad istituire i contributi di miglioria specifica e generica stabilendo che il prezzo di mercato delle aree fabbricabili doveva determinarsi nella stessa deliberazione con la quale veniva stabilita l'applicazione del contributo (art. 238, 1° comma, T.U. finanza locale), ma non ammetteva la applicazione retroattiva.

Il fatto che al Parlamento erano in gestazione da anni diverse proposte di legge non giustifica certamente l'effetto retroattivo nella misura stabilita nella legge statale. Se fino al 1963 non si è trovata una maggioranza parlamentare che varasse delle norme per « aggiornare struttura ed aliquota di tributi ormai previsti nel nostro ordinamento tradizionale », ciò significa che fino a tale data non esisteva la volontà del popolo sovrano ad introdurre novità, ragione per cui la diversa volontà formatasi successivamente non può fare stato per il periodo precedente. Ciò tanto più in quanto nelle disposizioni sulla legge in generale introduttive del Codice civile è stabilito il principio: « La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo » (art. 11), il quale principio, non contraddetto dalla Costituzione, anche se da questa specificatamente stabilito soltanto per le leggi penali, dovrebbe tuttavia giovare per la interpretazione di altri principi quale quello dello art. 53 della Costituzione. La nuova legge giustamente obbliga determinate categorie di Comuni ad istituire pro futuro

L'imposta sulle aree fabbricabili sostitutiva del contributo di miglioria generica, ma rimette alla loro discrezione la applicazione retroattiva fino ad un decennio. Nell'ammettere discrezionalità circa la applicazione retroattiva « il legislatore non è stato mosso dall'intento di disciplinare in modo disuguale, situazioni da esso ritenute disuguali, ma ha emanato la legge con la sola preoccupazione delle necessità di bilancio (del Comune): dimodochè la diversità di trattamento, invece che derivare da una precisa volontà legislativa diretta a distinguere situazione da situazione, è piuttosto un effetto che discende dallo stesso meccanismo d'incidenza dell'imposta e non trova in verità alcuna giustificazione: i bisogni finanziari dello Stato (nel caso nostro dei Comuni) possono legittimare l'aumento delle aliquote o del numero dei tributi, ma non l'imposizione d'un obbligo tributario diverso fra l'uno e l'altro contribuente ai quali sia riconosciuta la stessa capacità contributiva ». (Sentenza Corte costituzionale n. 155 del 5.12.1963). L'Assemblea generale del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano ha votato il giorno 16.11.1963 un ordine del giorno in cui, dopo aver rivolto un urgente appello alla Regione di recepire la legge statale 5.3.1963, n. 246, rielaborandola in conformità alle esigenze locali e alla sensibilità giuridica della popolazione, ha raccomandato a tutti i Comuni di non far uso, comunque, dell'art. 25 di tale legge, cioè della applicazione retroattiva dell'imposta. La applicazione retroattiva colpisce in buona parte agricoltori, i quali sarebbero stati ben contenti se avessero potuto portar via i propri terreni dalla periferia cittadina. Essi erano, comunque, costretti a ricercare altri terreni agricoli il più possibile vicini per integrare la propria azienda, il cui prezzo, anche se inferiore a quello dei terreni ceduti, è nella Provincia di Bolzano di gran lunga superiore a quello di terreni agricoli analoghi in altre

Province. Con ciò non intendiamo scalfire la esatta applicazione dell'art. 53 della Costituzione, ma ottenere mediante la legislazione autonoma la correzione della ingiustizia contenuta in una legge ordinaria e che consiste nella retrodatazione dell'imposta ad di là di quello che il buon senso potrebbe ammettere come giusto limite di tolleranza. Proponiamo invece che l'imposta debba essere istituita da tutti i Comuni che intendono ricorrere a sovvenzioni per le loro opere pubbliche anche perchè l'incremento di valore delle aree fabbricabili non si verifica soltanto nei Comuni ufficialmente stazioni di soggiorno e di cura (Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno, Prato allo Stelvio, Ortisei, Corvara, Dobbiaco, San Candido, Renon, Nova Levante, Selva-Gardena, Colle Isarco, Badia).

Proponiamo anche la esenzione dell'imposta dei masi chiusi intavolati come tali a sensi della legislazione provinciale in materia, per le stesse ragioni generali che hanno ispirato le altre esenzioni di cui all'art. 14, in quanto tutto il regime speciale cui sono soggetti presuppone, finchè sono tali, la utilizzazione agricola. Le modifiche rispetto alla legge statale proposte agli articoli 1 (definizione di area fabbricabile), 2 (incremento di valore effettivo), 14 (esenzione masi chiusi), 37 (controllo di merito limitato al riesame secondo l'ordinamento regionale, mentre con la legge statale rimane la approvazione speciale) e la omissione degli articoli 25 a 27 della legge statale, nella loro intrinseca necessità locale, corroborano la necessità dell'intervento legislativo della Regione autonoma in adempimento alle finalità per le quali assertamente è stata creata.

Delle norme della legge statale non sono state riprodotte quelle concernenti le opere eseguite direttamente dallo Stato o con il suo concorso non di competenza della Regione, le norme concernenti le sanzioni penali, quella

concernente le agevolazioni fiscali, l'art. 47 concernente la delegabilità del cespite già disciplinata all'art. 63 della legge regionale sull'ordinamento dei Comuni e gli articoli dal 48 al 51 di nessuna attualità per la Regione in quanto non esistono Comuni che alla data di entrata in vigore della legge statale abbiano istituito il contributo di miglìoria generica.

Ci sembra infine utile riportare, almeno per estratto, dalla relazione parlamentare già citata brani concernenti i precedenti storici e l'ordinamento vigente nonché parti significative delle conclusioni:

« Il legislatore italiano invero non solo ha avvertito, ma ha tentato una prima disciplina del problema da circa un secolo istituendo con legge 25 giugno 1865, n. 2359, un tributo speciale per cui i proprietari di fondi confinanti con un'opera dichiarata di pubblica utilità (eseguita da ente diverso dallo Stato o da Enti pubblici) potevano essere chiamati a pagare un contributo in corrispondenza del vantaggio avuto dalla esecuzione dell'opera » ... « In Italia il passo più decisivo fu compiuto con le leggi Giolitti del 1904 e del 1907 con cui il Governo del Re potrà autorizzare i Comuni — nei quali si reputa necessario promuovere le fabbricazioni di nuove case — ad imporre dal 1° gennaio 1906 una tassa sulle aree fabbricabili... fino ad un massimo dell'1% sul valore delle aree medesime comunque causato »... « Come è noto, le leggi di Giolitti furono abolite, poi, dal Ministro De Stefani nel 1923, col regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2538, istituendo, invece, un contributo di miglìoria a favore di tutti i Comuni, contributo riordinato con il T.U. n. 1175 del 1931 a cui seguì il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, che istituì un contributo analogo a favore dello Stato ».

« E' stato detto che probabilmente De Stefani abbandonò il nome ed il concetto di imposta sulle aree fabbricabili memore del fallimento dello scopo che Giolitti voleva ottenere... », ma purtroppo, a 40 anni circa di distanza, dobbiamo constatare il fallimento pure dei contributi di miglìoria generica e specifica così come strutturati dalla legge n. 2538 del 1923, dal T.U. n. 1175 del 1931 e dal regio decreto-legge n. 2000 del 1938 »... « I Comuni non hanno potuto praticamente — nonostante il problema sia tornato frequente nei Consigli comunali — applicare i contributi previsti dal testo unico soprattutto per la procedura defatigante necessaria alla relativa definizione ».

« Ora, gli istituti dell'imposta sull'incremento di valore e del contributo di miglìoria specifica strutturati sulla base di una esperienza quasi secolare, accanto alla istituzione di un patrimonio di aree fabbricabili che i Comuni possono costituirsi avvalendosi di agevolazioni nell'acquisto o nella espropriazione — se del caso — delle aree stesse possono soddisfare alla esigenza di una moderna politica urbanistica che ogni ente deve ormai proporsi ».

« Quindi, il provvedimento sottoposto all'esame dell'Assemblea tende ad agevolare realizzazioni di organiche politiche urbanistiche presso tutti i Comuni che ormai avvertono l'importanza del problema ».

Ne risulta che la materia oggetto della presente legge fa parte da un lato della finanza locale, e quindi dell'ordinamento dei Comuni, e dall'altro costituisce strumento di una organica politica urbanistica, e quindi esige un organico coordinamento con gli ordinamenti relativi esistenti nelle due Province, che hanno competenza primaria nelle materie urbanistica e di pianificazione territoriale nonché di edilizia popolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 2

« NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI E DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA »

TITOLO I°

IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Art. 1

L'incremento di valore delle aree destinate alla fabbricazione nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione può essere sottoposto dal Comune in sostituzione del contributo di miglioria generica ad una imposta il cui gettito è destinato all'attuazione del programma di opere pubbliche stabilito nel piano. Non sono ammesse a sovvenzione le opere pubbliche del Comune che non abbia istituito l'imposta a norma della presente legge.

Si considerano destinate alla fabbricazione le aree ancorchè sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme edilizie contenute nel piano.

L'imposta può essere applicata appena la Giunta provinciale ha deliberato sul piano regolatore a norma del terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10.7.1960, n. 8, rispettivamente a norma degli articoli 27, 1° comma, e 28, 2° comma, della legge provinciale di Trento 7.7.1960, n. 8 od ha approvato il programma di fabbricazione quale parte del regolamento edilizio.

L'incremento di valore delle aree è determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato delle aree stesse alla data di alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria ed il valore di mercato che l'area stessa aveva alla data fissata ai sensi del successivo art. 5 o nel precedente momento, successivo alla data in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente.

Per l'applicazione successiva dell'imposta, l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purchè per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Art. 3

Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, anche se persone fisiche, purchè questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni al momento di compimento del decennio, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria — secondo le norme stabilite dall'art. 2 — anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento o dalla ultima data rispetto alla quale sia stata applicata l'imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione.

Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta.

Art. 4

In ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'art. 24.

Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti tenendo conto della sua utilizzabilità a scopo edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il Comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo.

Art. 5

La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.

La data di cui al precedente comma non può essere fissata anteriormente al 1° gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è adottata.

Art. 6

Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'art. 1 debbono essere dichiarati al Comune nella cui circoscrizione l'area si trova.

La dichiarazione deve contenere:

- a) l'esatta descrizione catastale;
- b) l'indicazione della ditta intestata nel libro fondiario;
- c) l'indicazione degli eventuali aventi diritto di superficie, di usufrutto o d'uso;

- d) il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformità di quanto disposto all'art. 2;
- e) i fattori incrementativi di cui al successivo art. 24;
- f) le servitù o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;
- g) ogni altro elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo art. 20 relativo ad aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.

La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al Comune competente, entro venti giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la dichiarazione deve essere presentata entro cinque giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante.

La liquidazione dell'imposta è fatta dal contribuente. L'ammontare relativo è versato in unica soluzione alla tesoreria comunale che ne rilascia quietanza in doppio originale, uno dei quali è allegato alla dichiarazione.

Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione è presentata dall'autorità che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria,

entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennità di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennità sia definitiva.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma del presente articolo, l'autorità che provvede alla liberazione del prezzo o della indennità dispone, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato, la ritenuta sul prezzo o sull'indennità, dell'imposta dovuta dall'espropriato e il versamento del relativo importo al Comune competente. L'autorità medesima trasmette al Comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Un secondo originale della quietanza è trasmesso al contribuente.

Art. 7

Qualora l'area si estenda in più Comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al precedente articolo devono essere fatti al Comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, con l'aggiunta di un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi Comuni interessati.

Il Comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri Comuni interessati.

La ripartizione dell'imposta diviene definitiva se, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, gli altri Comuni interessati non chiedono la revisione della ripartizione stessa. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa

dalla Giunta provinciale della provincia in cui ricadono i Comuni interessati.

Art. 8

La richiesta al Comune della licenza di costruzione deve essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che sarà considerata accessorio al costruendo edificio.

Tale dichiarazione deve contenere anche tutte le indicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6.

In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente il sindaco non può rilasciare licenza di costruzione.

Entro novanta giorni da quello in cui il Comune avrà notificato l'approvazione del progetto il dichiarante di cui al primo comma deve effettuare il versamento di $1/24$ dell'imposta dovuta. Gli altri $23/24$ dovranno essere versati alla tesoreria comunale in ventitre rate eguali, scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Art. 9

L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1° gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende è soggetto all'imposta prevista dalla presente legge.

L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui è entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonchè degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.

L'imposta è dovuta dal proprietario che demolisce ed è corrisposta nei termini e con le modalità in cui all'art. 8.

Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore è limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta è applicata con le modalità di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta è limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti. L'imposta viene sempre applicata con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12.

Art. 10

Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi commi del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, determinato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.

Art. 11

Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non superi il

numero dei vani preesistenti di una percentuale maggiore di quella stabilita rispettivamente nei due ultimi commi dell'articolo 9, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito.

Art. 12

Quando ricorrono ambedue le ipotesi di eccedenza contemplate dai precedenti articoli 10 e 11, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo.

Art. 13

Gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'art. 3 devono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo, dichiarazione analoga a quella indicata nell'art. 6, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di 1/12 dell'imposta dovuta.

I successivi 11/12 debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalità di cui all'art. 29 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 14

I Comuni hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'art. 13, primo comma, in quanto comprese nei pia-

ni per l'edilizia economica e popolare approvati a norma della legge statale n. 167 del 18.4 1962 o della legge provinciale sostitutiva, al valore dichiarato agli affetti dell'imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indenizzo si renda esigibile per l'espropriato.

La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro dodici mesi dalla dichiarazione del contribuente.

In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune può, entro i successivi sei mesi, promuovere la espropriazione delle aree al valore dichiarato.

Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal Presidente della Giunta provinciale entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del Comune espropriante.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo, si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.

Art. 15

Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:

- a) lo Stato, la Regione e la Provincia, i Comuni, le Aziende municipalizzate, gli Enti comunali di assistenza, i Consorzi di Enti pubblici territoriali e le frazioni di Comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le Università agrarie nonchè le Regole del Trentino;
- b) gli Istituti autonomi per le case popolari; le cooperative edilizie per case economiche e popolari e loro consorzi in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, quando il posses-

so delle aree all'atto della loro utilizzazione a scopo edificatorio, corrisponde ai piani di costruzione alloggi da assegnarsi ai soci delle cooperative medesime, sia in locazione sia in proprietà sempre che non si dia luogo ad atti di utilizzazioni di dette aree, totalmente o parzialmente a favore di terzi;

- c) le Istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi;
- d) i masi chiusi a sensi del testo unico delle leggi provinciali di Bolzano, approvato con D.P.G.P. 7 febbraio 1962, n. 8, limitatamente alle aree vincolate all'esercizio dell'agricoltura.

Art. 16

Sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta, ai sensi del primo comma dell'art. 3, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finchè i relativi vincoli perdurino:

- a) le aree per disposizione di autorità destinate in modo permanente a parco e giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilità di deroga, è permanentemente vietata per disposizione del Ministero della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;
- b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costru-

- zione solo per le finalità della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di espropriazione della zona stessa od a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;
- c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;
- d) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o di collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purchè si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici. La esenzione è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'amministrazione comunale, e annotato nel Libro fondiario dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;
- e) le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la Legge 2 giugno 1939, n. 739, quando da atto pubblico, stipulato in contesto con l'amministrazione comunale e annotato nel Libro fondiario, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;
- f) le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenze di ville o case di abitazione annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, qualora questi mediante dichiarazione unilaterale redatta per atto pubblico, debitamente annotato e notificato al Comune, si impegni a mantenerne la destinazione per almeno quindici anni, o sulle quali sia comunque vietata la costruzione in base al regolamento edilizio o al piano regolatore, o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre norme coattive;
- g) le aree destinate in modo permanente e inderogabile dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possono, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;
- h) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.

Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità.

Art. 17

Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente art. 16, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto all'esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta calcolata in base al valore dell'ultimo anno.

In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti a norma delle leggi per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico il tributo sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del cento per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni col Comune.

Art. 18

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7, 8 e 13 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale o da notificarsi entro un anno dalla presentazione della dichiarazione.

In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 8 e 13 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento può essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o dell'Ufficio urbanistico provinciale.

Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro 60 giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.

Art. 19

Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificate per estratto al contribuente entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'art. 18.

Salvo i casi in cui il valore delle aree sia stato accertato o rettificato in via definitiva ai fini delle imposte sui trasferimenti e di successione e sia incontestabile, ogni accertamento o rettifica di valore, come pure ogni rettifica eseguita dal Comune del calcolo dell'incremento di valore imponibile a seguito di valutazione diretta effettuata a norma dell'art. 3, possono essere impugnati dal contribuente soltanto contestualmente alla impugnazione dell'atto di rettifica o di accertamento di valore imponibile in conformità alle norme del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 20

L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dall'alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprietà, del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.

La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti è parificata alla cessione del diritto di proprietà.

Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprietà o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.

Art. 21

L'incremento di valore accertato in occasione dell'utilizzazione edificatoria è colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta e del superficiario permanente salva l'applica-

zione dell'art. 964 del codice civile per la suddivisione dell'onere fra i cointestati.

Ove sussistano diritti di usufrutto o di enfiteusi o di superficie di durata limitata nel tempo, l'imposta accertata per costruzione è applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivide fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui alla legge di registro.

Art. 22

L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, con aliquota determinata come segue:

- a) se l'incremento di valore imponibile, diviso per il numero degli anni interi compresi nel periodo per il quale il plusvalore si calcola, è inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota è del 15 per cento sul plusvalore globale;
- b) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 30 per cento ed inferiore al 50 per cento del valore di base, l'aliquota è del 20 per cento;
- c) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 50 per cento ed inferiore al 100 per cento del valore di base, l'aliquota è del 25 per cento;
- d) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 100 per cento ed inferiore al 300 per cento del valore di base, l'aliquota è del 30 per cento;
- e) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 300 per cento ed inferiore al 500 per cento

del valore di base, l'aliquota è del 40 per cento;

- f) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 50 per cento.

Per gli incrementi di valore verificatisi fino al 5 marzo 1963, l'imposta si applica sempre con l'aliquota dell'8 per cento.

Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo è collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'art. 2780 del codice civile. Sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi in base ad atto iscritto o annotato anteriormente alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

I terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto iscritto o annotato successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo possono comunque ottenere che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore (riferito al momento in cui è sorto il debito di imposta) dell'immobile sopra cui siano stati acquistati i suddetti diritti.

Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 8 e 13, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in dodici bimestralità, e del 15 per cento se poteva essere effettuato in ventiquattro bimestralità.

Art. 23

Dall'incremento di valore soggetto all'imposta è detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assogettato al contributo di miglioria specifica.

Art. 24

Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonchè degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore dell'area.

Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7, 8 e 13 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per il trascorso decennio.

Art. 25

L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza.

Dall'imposta sugli incrementi di valore è deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non può superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.

Art. 26

Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una

volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonchè il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta a pena di decadenza unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 13.

Art. 27

Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto per il quale tutto o parte dei beni di società sono attribuiti a singoli soci o ad altre società.

E' parimenti equiparato alla vendita delle aree di passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale.

Art. 28

Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalità ed i privilegi delle imposte dirette.

TITOLO II

CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA

Art. 29

La Regione, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta od indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.

Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con le modificazioni di cui agli articoli 34 e 35 della legge statale 5 marzo 1963, n. 246.

Art. 30

E' soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonchè l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validità dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogate, o alle modifiche degli stessi.

In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o il programma di fabbricazione contenente il piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Art. 31

Il contributo di miglioria specifica si applica sul maggior valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti con aliquota fissata dall'amministrazione competente in misura non superiore al 33 per cento. Nel caso di opere eseguite a carico di un solo ente, il contributo è applicato e riscosso dall'ente stesso; nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'ente che ha diretto l'esecuzione dell'opera con l'aliquota del 33 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.

Nel caso di introduzione di pubblico servizio, l'azienda municipalizzata esercente il pubblico servizio ha diritto ad una quota del contributo proporzionale alle spese da essa sostenute.

Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie si applicano le corrispondenti norme previste al primo titolo della presente legge.

Art. 32

La Regione, le Province, i Comuni e i Consorzi di enti pubblici territoriali che intendano applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro un anno dalla data di approva-

vazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'ente impositore intende applicare il contributo.

La deliberazione, dopo il controllo da parte della Giunta provinciale, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. Il ricorso deve contenere la indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica, altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo.

Quando l'opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggior contributo dopo la decisione degli organi competenti.

Art. 33

L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica e dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare ed il prezzo di mercato che i beni immobili aveva-

no al 1° gennaio dell'anno precedente a quello della deliberazione di dar corso all'opera pubblica e alla variante di cui si tratta o a quello della scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse da quelle di cui al precedente art. 32, il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile a queste ultime cause. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a carico del quale viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale nonchè quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.

Se dei conferimenti sia stato già tenuto conto ai sensi dei precedenti articoli 24 e 26 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.

Art. 34

Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 22 e le norme di cui all'art. 28.

Art. 35

E' nullo e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica qualsiasi patto tendente a trasferire ad altri, che non siano soggetti della presente imposta, l'onere da essa derivante.

TITOLO III NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 36

Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni, in base alle norme della presente legge, è di cinque anni.

Nel caso di tardivo pagamento si applicano sull'imposta dovuta gli interessi nella misura del 3 per cento semestrale.

Art. 37

Agli effetti della presente legge, si applicano in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del capo XIX del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Per la prima applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il sindaco, entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione istitutiva, rende nota la istituzione dell'imposta stessa ed invita i contribuenti che ne abbiano obbligo a presentare le dichiarazioni, con avviso da affiggersi all'albo comunale e con pubblici manifesti.

L'obbligo della denuncia si estende anche a coloro che abbiano acquistato direttamente, od in seguito ad espropriazione, aree fabbricabili successivamente alla data di riferimento di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 38

Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono sottoposte al controllo di merito da parte delle Giunte provinciali.

Agli stessi controlli sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi.

Art. 39

Ai fini dell'applicazione della presente legge, delle dichiarazioni dei contribuenti, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 13 e delle rettifiche da parte dei Comuni, di cui all'articolo 18, nonché della definizione finale dell'imposta stabilita dalla presente legge, viene data pubblicità mediante affissione dei ruoli all'albo comunale.

Art. 40

Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti Titoli, viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e deve essere destinato all'attuazione del programma di opere pubbliche stabilito nel piano con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi carattere storico o ambientale, e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.

Del gettito non assorbito dal programma di opere pubbliche il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere per spese ordinarie.

Art. 41

La presente legge sostituisce la legge statale 5 marzo 1963, n. 246, salvo gli articoli 31,

secondo comma, 34, 35 e 39, concernenti opere eseguite direttamente dallo Stato o con il suo concorso, l'art. 42, primo e secondo comma, concernente sanzioni penali, l'art. 52 concernente la soppressione degli articoli da 236 a 243 del testo unico per la finanza locale, e l'art. 53 concernente agevolazioni fiscali.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha trattato questo disegno di legge nella seduta del 5 giugno 1964.

In via preliminare è stato trattato il problema della competenza, sul quale si è ritenuto non sussistano dubbi, data la chiara disposizione contenuta nel n. 16 dell'art. 4 dello Statuto.

Si è poi affrontato il problema dell'opportunità di legiferare in materia. Su questo problema, la Commissione, a maggioranza, si è espressa assumendo una posizione di principio, confermando di voler approvare ogni iniziativa che tenda a realizzare le competenze della Regione per mezzo dei necessari strumenti legislativi.

Entrando finalmente nel merito del disegno di legge, la maggioranza dei componenti la Commissione ha dichiarato di voler favorire una sollecita approvazione del testo, anche se i vari gruppi politici non hanno potuto approfondire le singole disposizioni. I vari gruppi pertanto si riservano di prendere posizione in Consiglio regionale, pur confermando un orientamento generalmente favorevole.

Il disegno di legge, posto in votazione, è stato approvato con tre voti favorevoli (S.V.P.) e quattro astenuti (D.C. e P.S.I.).

PRESIDENTE: Cinque minuti di pausa, prima di iniziare la discussione generale.

(Ore 11.30)

Ore 11.55

PRESIDENTE: I lavori riprendono; la parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Questa legge dovrebbe sostituire la legge statale 246 sulla materia; e mi spiace dover dichiarare, ancora una volta, il mio dissenso con le conclusioni della Commissione legislativa affari generali. Dice la relazione: « La Commissione affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha trattato questo disegno di legge nella seduta del 5 giugno 1964.

In via preliminare è stato trattato il problema della competenza, sul quale si è ritenuto non sussistano dubbi, data la chiara disposizione contenuta nel n. 16 dell'art. 4 dello Statuto ».

La competenza noi la abbiamo; e sulla base di questa presunta competenza aboliamo la 246, salvo alcuni articoli di insignificante portata, come si dice all'art 41, ma ciò esula totalmente dalle competenze regionali. La legge 246 non riguarda i contributi di miglioria soltanto; solo nel suo titolo II, per questa parte dunque noi possiamo eventualmente avere fondamento rivendicando la competenza; ma non si può identificare la legge statale solo nel suo titolo II. Io avrei compreso un disegno di legge che recepisse ed asattasse — migliorandolo possibilmente — le disposizioni del titolo II; ma non mi pare che la competenza legislativa regionale di cui al punto 16 dell'art. 4 dello Statuto ci autorizzi a legiferare su tutta la materia trattata dalla legge 246, che parla di una imposta sul plusvalore delle aree non soltanto per l'esecuzione di opere pubbliche, ma anche acquisito

in via generale; è questo, mi pare, il fondamento della legge statale. Quindi, anche il fatto che non è ammissibile che la legislazione nazionale venga da noi peggiorata con la nostra recezione, che venga peggiorata da un provvedimento che vedrebbe l'autonomia schierarsi contro certe conquiste fatte al centro, io dissento dalla proposta.

Pongo ora formalmente la pregiudiziale della competenza e chiedo una pronuncia del Consiglio. Secondo me, e per le ragioni che ho esposto, il contenuto dell'art. 4 al punto 16 ci autorizza a legiferare recependo la legge dello Stato e costituendovi nostre norme solo per la materia di stretta competenza, e certamente non ci consente di sostituire tutta intera la legge 246, salvo alcune norme di valore secondario. Il Consiglio si pronunci in via preliminare sulla competenza, su quella competenza per la quale la Commissione sembra non abbia avuto alcun dubbio.

Infine sono lieto, e voglio dichiararlo, sono lieto che di uno Statuto che è stato scritto nel 1948 — e per la completa attuazione del quale più volte abbiamo richiamato la attenzione della Giunta — veda finalmente, nel 1964, un tentativo di attuare questa competenza; meglio tardi che mai, anche se ho il sospetto che questo disegno di legge, giunto ora, voglia bloccare, se è possibile, la applicazione della 246 in alcuni comuni, a favore di un gruppo di proprietari, che non sono i soli responsabili della speculazione edilizia di questi anni, sia chiaro, ma che certamente non hanno veste nè titolo ad alcun riconoscimento da parte dell'ente pubblico.

PRESIDENTE: E' stata posta la questione della competenza; prego il Consiglio di esprimersi su questa.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zur Geschäftsordnung: Am 15. Jänner d.j. hat das Regionalratspräsidium einen Gesetzesantrag angenommen, der regelrecht den Kommissionsweg durchlaufen hat und jetzt im Regionalrat vorliegt. Auf Grund der Generaldebatte kann nun der Regionalrat darüber abstimmen, ob das Gesetz weiterbehandelt werden soll oder nicht; im negativen Fall verfällt dann der Gesetzesantrag. Dies kann aus prinzipiellen Gründen geschehen oder deshalb, weil sich der Regionalrat zur Behandlung einer Vorlage nicht für zuständig betrachtet. Ich persönlich glaube jedoch nicht, daß der Regionalrat jetzt über die Zuständigkeitsfrage abstimmen kann, sondern darüber, ob die Vorlage im einzelnen beraten werden kann, weil sie ja bereits den Kommissionsweg durchlaufen hat.

(Sul regolamento interno: il 17 gennaio del corrente anno la Presidenza del Consiglio regionale ha accettato un disegno di legge che è stato discusso regolarmente in commissione e che viene ora sottoposto al Consiglio. In base alla discussione generale il Consiglio regionale può decidere ora se si debba continuare o meno nella trattazione della legge: in caso di decisione negativa il disegno di legge decade. Ciò può accadere per questioni di principio od anche perchè il Consiglio non si ritiene competente a trattare la materia. Personalmente non credo che il Consiglio possa votare ora sulla questione della competenza; potrà farlo invece sulla possibilità di esaminare nei particolari la legge presentata, dato che questa è già stata discussa in commissione).

PRESIDENTE: Io chiedo una pronuncia al Consiglio, e quando si passa alla discussione degli articoli, il Consiglio può respingere il passaggio alla discussione articolata.

NARDIN (P.C.I.): Lo si è pur fatto con le nostre mozioni!

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La legge, come i signori consiglieri sanno, è di iniziativa consiliare e la Giunta intende, a mio mezzo, esprimere un proprio primo giudizio, riservandosi di intervenire ulteriormente nel corso del dibattito. Si tratta quindi di dichiarazioni interlocutorie e parziali, in attesa del dibattito.

Noi abbiamo qualche dubbio sulla competenza; primo dubbio è questo: la legge dello Stato si articola su due capitali; il primo tratta dell'incremento di valore delle aree fabbricabili, il secondo del contributo di miglioria specifica. I presentatori hanno fatto questo ragionamento: poichè la competenza nostra sui contributi di miglioria non si sa se sia specifica o generica, dobbiamo ritenere che l'art. 4 riguardi tutti i contributi di miglioria, ed allora — questo è il ragionamento che, pressapoco ha fatto la Commissione —, si ritiene che l'intervento dello Stato in questa materia sia illegittimo, avendo esso inciso con legge ordinaria su una nostra competenza costituzionale. L'argomentazione, sotto certi aspetti, fila; ma lascia anche gravi dubbi. Che la dizione, ad esempio, contributo di miglioria non voglia riferirsi alla miglioria specifica, quella conseguente all'esecuzione di opere pubbliche e non, invece alla miglioria generale, quella conseguente all'espansione dei centri abitati. Lo Statuto limita, a nostro giudizio, la competenza regionale ai contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e da enti locali. Ma anche se la norma dell'art. 4 po-

tesse essere interpretata nel senso più vasto, anche ammesso che lo Stato avesse illegittimamente legiferato su una competenza nostra, nasce spontanea la domanda: perchè, allora, non si è impugnata questa legge davanti alla Corte costituzionale quando è stata pubblicata? Non lo si è fatto. Non mi pare dimostrato che l'istituzione di una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili rientri nelle nostre competenze; siamo nel campo delle imposte. La relazione si richiama all'art. 65 dello Statuto ed alla competenza regionale ad istituire imposte proprio in armonia col sistema fiscale dello Stato. Ma questo tributo è sganciato dal contributo di miglioria. E' in armonia col sistema tributario dello Stato. Non so rispondere. La Giunta attende dalla discussione e dai proponenti, che siano chiariti questi dubbi.

La posizione della Giunta è stata espressa nella risposta data, sulla materia, ad una interrogazione del cons. Benedikter un anno fa. A questo punto, espressi i dubbi sulla competenza, deve anche dire che non possiamo ignorare le ripercussioni che la legge sulle aree ha avuto nella nostra Regione; dobbiamo pur ricordare che in questi mesi se ne è parlato e riparlato, che il Consiglio comunale di Bolzano è in crisi perchè i consiglieri di lingua tedesca si oppongono ad ogni retroattività della legge, con una motivazione che, lo riconosco, ha chiare ragioni di difesa del proprio gruppo ma anche è impostata in una certa chiave nazionalistica. Da parte italiana d'altronde, specialmente dalle sinistre, il problema è visto in chiave, vorrei dire, classista...

NARDIN (P.C.I.): E' la 246 che è classista!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): No, è un'altra cosa. Ci sono anche le si-

tuazioni di Merano e di Laives, dove la applicazione della legge è stata decisa dai consigli comunali e bloccata da un discutibile intervento dell'organo tutorio che ha annullato le deliberazioni ed ha provocato ricorsi al Consiglio di Stato. Il problema fondamentale che oggi si pone è quello della retroattività della legge, non quello della legittimità dell'imposizione fiscale sugli aumenti di valore delle aree. La retroattività poteva essere applicata, però, soltanto fino al 5 aprile di quest'anno. Ora non più. Che scopo ha, dunque, questa legge? Aveva uno scopo in gennaio, prima che scadesse quel termine, nella piena delle polemiche che oggi sono passate, lasciando purtroppo morti e feriti per strada; ma ora è passata e tutte le città più importanti della Regione quella legge l'hanno ormai applicata. Possiamo forse annullare quelle decisioni? No.

La legge che stiamo discutendo non ha più altra attualità che quella della affermazione di un principio di competenza, pro futuro. In sostanza il provvedimento che ci è stato proposto ripropone le disposizioni dello Stato, eccezion fatta per la retroattività, lega l'imposta all'esistenza di piani regolatori, detta delle norme per la determinazione degli incrementi di valore, destina l'intero gettito dell'imposta, anziché la metà soltanto come nella legge nazionale, alla esecuzione di opere pubbliche. Quasi uguale, dunque, a quella statale; e, tutto considerato, c'è da chiedersi se valga la pena di continuare la discussione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se, come è parso dagli interventi del collega Benedikter in Commissione affari generali, alla S.V.P. preme particolarmente una affermazione delle competen-

ze regionali sui contributi di miglioria, non avremmo difficoltà alcuna a convenire che questa competenza c'è. Ma detto questo, per ovvia onestà politica, ci si deve domandare se questo sia il modo, se sia il momento, se siano queste le circostanze per affermare questa nostra competenza. Il collega Nardin ha già detto, in privati conversari, che, con tante opere pubbliche che la Regione ha realizzato in sedici anni, il momento di varare una legge regionale sui contributi di miglioria specifica, sarebbe stato dieci o dodici anni fa: non venirlo a scoprire ora. Che lo si scopra ora è strano; che ci si agganci alla 246 è sintomatico. Se siamo d'accordo che in materia di competenza è bene che la Regione e le Province legiferino in proprio, recependo ove necessario le norme dello Stato, è male invece che quando lo Stato sforna una legge ben fatta la Regione la imbruttisca, manipolandola e modificandola, per toglierle la spina dorsale come è in questo caso. La legge 246 è uno dei pochi frutti del nuovo indirizzo politico nazionale, al quale il nostro partito ha dato un contributo notevole.

L'aumento del valore delle aree è fenomeno tipicamente italiano; altrove è contenuto da severe disposizioni; chi ha seguito i dati di applicazione di questa legge, apparsi sui giornali, può avere una idea in cifre di che cosa vuol dire avere dei terreni nelle zone soggette a sviluppo edilizio. Si sono verificati degli incrementi di valore in misura sbalorditiva, attraverso un fenomeno innaturale di speculazione. Non si tratta di guadagno che qualcuno si sia procurato col lavoro o coll'industria, nel senso italiano di industriarsi, di svolgere qualche attività.

Questi guadagni, che non sono guadagni, sono stati pagati dalla collettività, da chi cioè ha acquistato appartamenti ed anche degli altri, in conseguenza degli aumenti che si sono registra-

ti, come inevitabile ripercussione, nei servizi e nei vani connessi con la casa; sono stati pagati dalla collettività attraverso le spese delle amministrazioni comunali costrette a fare, a fare, correndo dietro all'iniziativa della speculazione, per non mancare al dovere di dotare dei servizi essenziali collettività ormai formate. Ora questa legge 246 è un primo valido strumento per un prelevamento, parziale, del plusvalore, di una quota di esso, a favore della collettività ed a scapito di gente che altro non ha fatto che attendere. Oggi la S.V.P. ci propone, per sostituire la 246, una legge più morbida, esclude la retroattività; in pratica esonera dal pagamento dell'imposta che sta per diventare esecutiva o già lo è diventata in molti comuni della nostra Regione. Sarebbe davvero un esempio negativo di attuazione della autonomia quello di servirsi per snaturare in questa maniera le leggi dello Stato.

Io avrei capito che si fosse recepita la 246 come è, salvo una eccezione, che ritengo anch'io necessaria, per i masi chiusi. Ma per il resto, se la moralità politica della Repubblica italiana ha ritenuto di perseguire fiscalmente certi arricchimenti, a questa moralità politica non possiamo assolutamente sottrarci noi. Sarebbe una strana autonomia quella che volesse sottrarsi alle leggi difficili. In un certo senso, anche questa legge richiama quella dell'ENEL, come valore sociale; e poichè non è come quella, intoccabile, poichè non è una riforma economico sociale, dà fastidio e la si butta via.

A Bolzano città, i nostri consiglieri in comune, come altri della maggioranza, hanno protratto l'apertura della crisi proprio per applicare questa legge; sarebbe ben strano che noi tenessimo un atteggiamento contrario. Ogni disponibilità da parte nostra in appoggio

ad iniziative tendenti a concretare le competenze regionali anche sul contributo di miglioria; ma questo no. Perchè sotto la strana veste del contributo di miglioria si vuol far passare qualcosa che col contributo di miglioria ha poco a che fare.

La legge nazionale riguarda gli aumenti di valore dei terreni indipendentemente dalle opere pubbliche; un aumento a determinare il quale è bastato l'andazzo della speculazione, certe campagne orchestrate per sviluppi delle città senza alcun atto od intervento dell'ente pubblico. Nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova, secondo un calcolo attendibilissimo, in questi ultimi anni, i cittadini ed i comuni hanno pagato alla speculazione sulle aree qualcosa come diecimila miliardi. Sono diecimila miliardi che sono andati a gente, il cui unico merito è quello di avere ereditato od atteso. Se questo è il produrre, l'industriarsi italiano, davvero dovremmo chiudere i battenti, poichè è bene mettere uno sbarramento a questo modo abnorme di guadagnare. Auspico che il Consiglio regionale si astenga da ogni atto che possa ostacolare quest'indirizzo. Il gruppo socialista farà tutto quello che potrà perchè questa legge non passi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Sul tema della competenza, devo una risposta al collega Benedikter. Io ho affermato e sostengo che lo Statuto nostro non può identificare le competenze che ci sono concesse col plusvalore su aree, su terreni che non siano stati oggetto di lavori pubblici. La competenza regionale ha titolo soltanto per il capo II della legge, dove si riferisce ai contributi di miglioria; il plusvalore che per altre ragioni si verifichi, non rientra

nelle facoltà della Regione. Questa era la pregiudiziale che avevo posto. In secondo luogo la Regione deve considerare anche che la 246 può essere anche vista come una riforma economico sociale alla quale dobbiamo adeguarci. Lo Stato ha invaso competenze nostre con leggi ordinarie? Se avesse posto in difficoltà una nostra legge sui contributi di miglioria specifica, questo si poteva affermare, si poteva discutere; ma non esiste, per la nostra competenza, niente altro che una affermazione in linea di principio, che mai è stata tradotta in legge. Quale è, ora, la situazione? I comuni potevano, e possono, applicare i contributi di miglioria specifica; noi dovevamo legiferare ed allora oggi saremmo in grado di discutere sulla lesione o meno delle nostre competenze. Noi possiamo soltanto, eventualmente, presentare un disegno di legge assorbente del titolo II della 246, migliorandolo.

Io sostengo la pregiudiziale della solo parziale competenza. Sia chiaro, d'altra parte, che se ci spaventa la 246, un imperfetto strumento che tende a dare all'ente pubblico qualche potere, se per la abolizione di questa legge, signori della S.V.P., fate tante battaglie, che cosa avverrà quando, presto o meno presto, si darà mano alla legge urbanistica? Se oggi fate delle battaglie, allora dovrete dichiararci la guerra. Dovrete fare la guerra a favore di certi proprietari e di certi speculatori.

Io considero essenziale una battaglia alla 246; ed è strano che sia proposta qui da uomini e da partiti che dichiarano di ispirarsi allo spirito europeo in senso politico e morale, quando si pensi che a Bolzano, il plusvalore delle aree è stato determinato proprio dalla penuria di alloggi popolari ed economici, insieme all'afflusso continuo di popolazione del suo retroterra agricolo. Si ripete anche da noi, in piccolo, la situazione descritta dal collega Raffael-

li. E poi ci si proclama pronti alle esigenze, aperti alla comprensione, europei: ma siatelo allora. Guardate quanto avviene in Europa, non in quella orientale, nella vostra, in Svezia.

Mi scusino i socialdemocratici se rubo loro la parola. « Per combattere efficacemente le speculazioni conseguenti al concentrazione delle aree in mano private, si sono messi i comuni nelle condizioni di formarsi un notevole patrimonio di aree, tanto è vero che tutti i grandi comuni dispongono di estese zone intorno alle città. Il comune di Stoccolma, per esempio, è proprietario dell'80% dei terreni che circondano la città. In Olanda, le municipalità sono autorizzate a fissare i prezzi limite per le vendite dei terreni posti nel territorio cittadino, colpendo con una imposta fortissima i profitti che superano tale limite. Le grandi città della Germania federale, oltre a disporre di una grande quantità di aree di riserva che consentono di preparare i programmi urbanistici e di sviluppo, avevano fino all'ottobre 1961 il potere di imporre il blocco dei prezzi per le aree fabbricabili.

Ora, a datare dal 1.1.1961 hanno la facoltà di istituire l'imposta sulle aree fabbricabili che, oltre al carattere fiscale di consentire ai comuni forti entrate, mira a garantire in futuro la disponibilità di terreni sufficienti a prezzi adeguati per fronteggiare il bisogno sempre crescente di abitazioni. In Francia esiste fin dal 1958 la legge delle cosiddette zone da urbanizzare con priorità, che attribuisce alle autorità municipali il diritto di opzione per l'acquisto di proprietà immobiliari, ad ogni cessione o traslazione del diritto relativo. Sempre in Francia il Consiglio dell'economia ha avanzato l'opportunità di studiare delle misure di intervento pubblico, che comportano perfino la possibilità di nazionalizzare il suolo maturo per l'edificazione intorno alle grandi

città. In Inghilterra infine dal 1948 i poteri pubblici locali hanno il potere di espropriare tutte le aree fabbricabili, se lo ritengono necessario all'utilità generale ». Europei sì, e siatelo fino in fondo, ma non europei da maso chiuso! E non pretendete che noi si approvi una simile proposta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn ich richtig verstanden habe, möchte Assessor Bertorelle Zeit gewinnen, weil die Angelegenheit wegnistens von seiten des Regionalausschusses noch nicht genügend geprüft werden konnte. Ich habe den Eindruck, daß ein Großteil der Abgeordneten des Regionalrats meinen heute auf deutsch verlesenen Bericht nicht durchgesehen hat. Ich kann mir auch vorstellen, daß etwas derartiges vorkommen kann, obwohl unser Antrag schon im Jänner gestellt worden ist. Ein Abgeordneter hat schließlich auch noch andere Dinge, mit denen er sich zu befassen hat. Da heute schon Freitag ist und die nächste Sitzung erst am kommenden Mittwoch stattfindet, wäre zur Vertiefung der Kenntnis dieser Sache noch ein gewisser Zeitraum gegeben, vorausgesetzt daß die Beratung auf übernächste Woche verschoben wird, damit eine sachliche Auseinandersetzung möglich ist. Ich habe wirklich den Eindruck, daß über die Zweckbestimmung des Gesetzes keine Klarheit herrscht. Es muß hierbei zwischen zwei Dingen unterschieden werden, die nicht nur von den verschiedenen Fraktionen sondern auch von den Mitgliedern ein und derselben Fraktion negativ oder positiv beantwortet werden können. Es geht in andern Worten erstens um die Zuständigkeitsfrage und zweitens um den Inhalt des Gesetzes. Ich kann z.B. mit gewissen Änderungen mit

der Zuständigkeitsfrage einverstanden sein, was aber noch nicht bedeutet, daß ich auch mit dem Inhalt oder mit der Änderung des Gesetzes im Hinblick auf das Staatsgesetz einverstanden bin. Wenn ich also die Zuständigkeit verneinen sollte oder die Unzuständigkeit als Vorwand vorschützen wollte, dann wäre dies nach meiner Auffassung für jeden, der das Autonomieprinzip als solches verteidigen will, etwas Unverantwortliches. Der Inhalt des Gesetzes könnte zudem auch noch vor seiner Verabschiedung vom Regionalrat geändert werden. Nach unserer Geschäftsordnung kann ein von einer Fraktion eingebrachtes Gesetz nicht nur abgelehnt, sondern auch in seinem Inhalt geändert werden.

Die Auseinandersetzungen über die Sachgebiete der autonomen Zuständigkeit spielen sich gewöhnlich zwischen Region, Provinzen und der Zentralbürokratie ab. Infolge einer ganzen Reihe von jüngsten Rückverweisungen wissen wir, daß trotz der linken Zentrumsregierung die regionsfeindliche Einstellung der Zentralbürokratie in letzter Zeit eine Verschärfung erfahren hat. Die Verteidigung der Autonomie müßte jetzt auch in das Innere des Regionalrats verlegt werden. Die hierzu erforderlichen Schritte müßten von denjenigen im Regionalrat übernommen werden, die in erster Linie hierzu berufen sind ein Sachgebiet zu verteidigen, von dem mit an den Haaren herbeigezogenen Argumenten behauptet wird, es falle nicht unter die autonome Zuständigkeit. Bisher ist von der autonomiefeindlichen Gruppe im Regionalrat immer wieder die Zuständigkeitsfrage aufgeworfen worden, um nachzuweisen zu versuchen, daß dieses oder jenes Sachgebiet nicht zur Zuständigkeit der Region gehöre und daher ein sich mit diesem Gebiete befassendes Gesetz rückverwiesen werden müßte, usw. Einer derartigen Haltung gegen-

über hatte dann die Mehrheit des Regionalrats immer den Standpunkt vertreten, daß die Zuständigkeit dennoch gegeben sei und des dem Verfassungsgerichtshof überlassen bleiben solle, diese Zuständigkeit eventuell abzuspochen. Der Regionalrat hat erst kürzlich anlässlich der Haushaltsdebatte auch mit den Stimmen der Sozialisten eine EntschlieÙung gebilligt, nach der alles getan werden sollte, um zu verhindern, daß auf dem Weg von wirtschaftlich-sozialen Reformgesetzen die Zuständigkeit der Region oder der Provinzen beschnitten wird. Ein praktisches Beispiel dafür ist das ENEL-Gesetz. Es hieß im Zusammenhang damit, daß alles getan werden solle, damit auf Grund der sogenannten Programmierung Sachgebiete der autonomen Zuständigkeit nicht aufgehoben werden.

Es ist zu Recht eingewendet worden, daß die Region schon viel früher ein dieses oder jenes Sachgebiet betreffendes Gesetz hätte herausgeben müssen. Demzufolge hätte dann ein sich hierauf beziehendes Staatsgesetz in der Region nicht in Kraft treten können, sondern hätte dieselbe das Regionalgesetz eventuell ändern müssen, um ein Prinzip der Sozialreform in die Regionalgesetzgebung zu übernehmen. Wir haben dies nicht getan. Als ich noch Assessor für Allgemeine Angelegenheiten war, ist z.B. eine Gesetzesvorlage vorbereitet worden, um die Zuständigkeit der Region in bezug auf die Meliorationsbeiträge als Rechtsinstitut zu wahren, wobei nicht zwischen der sogenannten spezifischen oder generellen Melioration unterschieden werden kann. Wir hätten uns leichter getan, wenn diese Vorlage seinerzeit verabschiedet worden wäre. Wenn wir aber heute dieses Staatsgesetz nicht übernehmen, das schon 1963 in Kraft getreten ist, dann müÙte dies den Verzicht auf unsere Zuständigkeit bedeuten. Assessor Bertorelle irrt

in der Annahme, daß das Staatsgesetz hätte angefochten werden müssen. Es hat aber allgemeinen Charakter und bezieht sich daher nicht auf unsere Region oder auf irgendeine andere. Infolge dieses seines allgemeinen Charakters ist daher dieses Staatsgesetz nicht anfechtbar. Ich kann mich im Zusammenhang damit darauf beschränken, denn Fall der Region Sizilien anzuführen, wo der Verfassungsgerichtshof in einem ähnlichen Fall die Unanfechtbarkeit derartiger Staatsgesetze bekräftigt hat. Uns blieb daher lediglich der Weg der Rezipierung und darum geht es in erster Linie. Ich möchte daher jeden einzelnen Abgeordneten des Regionalrats bitten, vor Ablehnung eines solchen Antrags wegen der Unzuständigkeit sich dies reichlich zu überlegen. Wir können nämlich nicht auf ein Sachgebiet der primären Gesetzgebung und somit der primären Zuständigkeit der Region verzichten. Dieses Gesetz tritt nämlich an die Stelle der bisherigen Gesetzgebung über die Meliorationsbeiträge. Aus Art. 52 des betreffenden Staatsgesetzes kann dies einwandfrei gefolgert werden. In der Geschichte dieses Rechtsinstituts wurde dasselbe einmal mit « Meliorationsbeitrag » bezeichnet, doch spielt diese Bezeichnung keine Rolle, wie ich in meinem Vorlagebericht deutlich genug dargelegt habe. Später wurde dann zur Bezeichnung « Baulandsteuer » gegriffen und dann wieder die Bezeichnung Meliorationsbeitrag verwendet, immer jedoch mit dem gleichen und unverändert gebliebenen Inhalt. Deshalb bitte ich, meinen Vorlagebericht aufmerksam durchzulesen, damit jeder in der Lage ist, über die Zuständigkeitsfrage keine Zweifel mehr zu besitzen. Ich könnte mir vorstellen, daß der Regionalrat erklärt, diese Zuständigkeit mehrheitlich unbedingt behaupten zu wollen, jedoch mit gewissen von uns vorgeschlagenen Änderungen nicht einverstanden

ist. Nun: ein der Mehrheit entsprechendes Gesetz zu erlassen, dafür ist der Regionalrat schließlich zuständig. Es stimmt jedoch nicht, daß dieses Gesetz allein deshalb von uns eingebracht worden ist, um die Rückwirksamkeit aufzuheben. Denn wir haben eine ganze Reihe anderer Dinge, die von uns beantragt worden sind. Assessor Bertorelle hat z.B. die Befreiung, d.h. die Nichteinbeziehung, der geschlossenen Höfe in diese Steuer nicht erwähnt. Dabei handelt es sich aber um ein sehr wesentliches Argument. Im Staatsgesetz ist diese Steuerbefreiung nicht enthalten. In den von den Gemeinderäten der Städte Bozen und Meran usw. gefaßten Beschlüsse ist dies jedoch enthalten, wenngleich es auch nicht mit dem Staatsgesetz übereinstimmt.

Daß diese Gesetz nur auf Baugelände anwendbar sei, das als solches in einem Bebauungsplan oder Bauprogramm vorgesehen ist, bedeutet an sich noch keine Neuerung. Es stimmt daher nicht, daß wir das Wertzuwachssteuergesetz nur dort anwenden wollten, wo ein Bebauungsplan vorhanden ist. Wir wollen vielmehr, daß das Gesetz überall dort Anwendung findet, wo tatsächlich ein Wertzuwachs zustande gekommen ist. Das ist also gegenüber dem Staatsgesetz eine Neuerung und Verschärfung, denn in demselben besteht die Steuerpflicht nur bei bestimmten Gemeinden mit über 50.000 Einwohnern usw. Nach uns soll also das Gesetz überall angewendet werden, wobei wir voraussetzen, daß entweder ein Bebauungsplan oder ein Bauprogramm bestehen muß und wo es nicht besteht, muß es innerhalb kürzester Frist als Bestandteil der Gemeindebauordnung erstellt werden. Es geht demnach nicht um die Einführung einer neuen Steuer, für welche die Region nicht zuständig wäre und für die Art. 65 herangezogen werden müßte, sowie zu untersuchen wäre, ob sie mit den

Grundsätzen der Staatsgesetzgebung vereinbar ist. Ich wiederhole, daß es hierbei um die Übernahme eines Staatsgesetzes mit oder ohne wesentliche Änderungen über ein Sachgebiet geht, für das die Region die primäre Zuständigkeit besitzt. Es stimmt, daß südtiroler Gemeinden wie Bozen, Meran, Leifers uam. bereits Beschlüsse mit der Rückwirksamkeit gefaßt haben, was bekanntlich bis zum 5. April geschehen mußte. Deshalb möchte ich jedoch nicht behaupten, die Rezipierung des Staatsgesetzes habe keinen praktischen Wert mehr. Über den grundsätzlichen Wert braucht nichts weiteres gesagt zu werden, soll doch unsere Zuständigkeit für die Zukunft behauptet bzw. erst untermauert werden. Daß aber die Übernahme dieses Staatsgesetzes auch einen praktischen Wert besitzt, ergibt sich aus den Bestimmungen über die geschlossenen Höfe und aus denjenigen, durch die festgelegt wird, auf welche Grundstücke die Wertzuwachssteuer Anwendung finden soll. Wir können uns nicht der Tatsache verschließen, daß beide Provinzen ihr eigenes Raumordnungsgesetz haben, das zum Teil vom geltenden staatlichen Raumordnungsgesetz abweicht, ferner, daß beide Provinzen einen Landesplan haben, der mit dem Staatsgesetz bzw. mit der Gesetzgebung über die Raumordnung (urbanistica) koordiniert werden muß. Der Trientiner Landesplan ist vom dortigen Landesausschuß schon genehmigt worden und vorläufig in Kraft getreten. Es fragt sich, ob die Koordinierung mit der Staatsgesetzgebung jetzt günstig ist oder nicht. Hätten wir schon vor Jahren den die Lokalfinanzen betreffenden Teil rezipiert, der sich mit den Meliorationsbeiträge befaßt, dann wäre unsere Zuständigkeit bereits gesichert und wir könnten dem Staatsgesetz entsprechend Änderungen vornehmen. Das ist aber kein Argument dafür, um jetzt zu behaupten, es habe

nun keinen Sinn mehr dies zu tun. Wenn dieses Sachgebiet als autonome Zuständigkeit der Region verteidigt werden soll, dann muß es gerade jetzt geschehen, weil es sonst tatsächlich zu spät geworden sein wird.

Ich habe eingangs von Unklarheit gesprochen, die vor allem darin besteht, daß man sagt, die Region habe die volle oder nur teilweise Zuständigkeit, sie solle jedoch ein Gesetz verabschieden, das sich auf den allgemeinen Meliorationsbeitrag bezieht. Das ist aber heute nicht mehr möglich, meine Herren! Denn wir hätten dies tun sollen, bevor das Staatsgesetz in Kraft war. Die Bestimmungen von Art. 236 bis 244 des Einheitstextes bestehen heute nicht mehr. Wenn wir daher unsere Zuständigkeit behaupten wollen, müssen wir das Gesetz 246 mit oder ohne Änderungen respektieren, das sich auf das Sachgebiet von Art. 4, Punkt 16 des Autonomiestatuts bezieht.

Ich will nicht auf den Inhalt näher eingehen, da es keinen Sinn hat solange nicht darüber abgestimmt worden sein wird, ob wir in die Debatte über dieses Gesetz eintreten und ob dann der Inhalt als solcher für gut oder nicht befunden wird. Hierbei ist gegen die Zuständigkeit der Region als Argument auch die Aufhebung der Rückwirksamkeit gebraucht worden. Wir als Einbringer diese Gesetzesvorlage haben fast als gesamte Fraktion als sozial unaufgeschlossen gegolten. Doch wer die Zeitungen mit den Berichten über die Auseinandersetzung besonders im Bozner Gemeinderat gelesen hat, dürfte vielleicht inzwischen doch daraufgekommen sein, daß es überhaupt nicht mehr darum geht, dafür oder dagegen zu sein, d.h., die ohne eigene Leistung zustandgekommene Bereicherung abzuschöpfen, um sie Werken im Dienste des Gemeinwohls zuzuführen. Darum geht es leider nicht mehr, wie dies besonders im Verlauf der Debatte im Gemeinde-

rat von Bozen deutlich genug zum Ausdruck gekommen ist. Auch die italienische Tagespresse hat sich damit befaßt. Es ist gesagt worden, Bauern mit 5 m² Grund müßten bei zehnjähriger Rückwirksamkeit 5 bis 8 Millionen Lire bezahlen, d.h. das Zehn- bis Zwanzigfache der Jahreseinkünfte aus diesem Kulturgrund. Es ist auch gesagt worden, daß dies sogar in einer ganzen Reihe von Fällen vorkommen könne und die Befürworter der Rückwirksamkeit haben die Meinung geäußert, dies sei keine Ursache zur Entrüstung, weil es eines der Ziele dieses Gesetzes sei. Bei einer derartigen Haltung ist es verständlich, wenn die Meinungen auseinandergehen, zumal dann, wenn sich herausstellt, daß vielleicht die Hälfte der Besitzer in diese Lage kommen können. Ich glaube, daß jeder gerecht Denkende wird zugeben müssen, daß auf diese Art der soziale Fortschritt nicht gefördert werden kann. Wenn es darum gehen soll, einer Gemeinde 200, 300, 400 oder 500 Millionen Lire mehr an Haushaltsmitteln zu verschaffen, dann muß es auch andere Wege geben, um dies zu ermöglichen. Doch hierüber sollte jetzt nicht geredet werden, denn die Frage, ob die Rückwirksamkeit richtig oder falsch, verfassungsmäßig oder verfassungswidrig oder bei der besonderen Lage in Südtirol sozial oder unsozial ist, hat nur zweitrangige Bedeutung und betrifft die Detailfrage, ob die Art. 25 und 26 dieses Staatsgesetzes übernommen werden sollen oder nicht. Hierüber wird der Regionalrat abzustimmen haben. Die Debatte kann daher meines Erachtens auf sehr sachlicher Grundlage abgewickelt werden. Um sich dieser Debatte zu entziehen, darf man jedoch nicht hergehen, die Unzuständigkeit der Region zu behaupten oder aber ihre Zuständigkeit zu bezweifeln, damit die Zentralbürokratie sich ausgerechnet

auf die in dieser Diskussion gemachten Äußerungen berufen und stützen kann.

Die Frage der Zuständigkeit ist jedenfalls keine Angelegenheit, die auf die leichte Schulter genommen werden kann und jeder Abgeordnete des Regionalrats sollte sich daher veranlaßt sehen, bewußt eine bestimmte Verantwortung mitzuübernehmen. Ich wäre jedenfalls mit einer Vertagung einverstanden, damit die Zuständigkeitsfrage gründlicher geklärt werden kann. Die Vertagung dürfte jedoch nicht dazu dienen, die Gesetzesvorlage vor den Ferien nicht mehr zu verabschieden, denn, könnte dieselbe erst im Herbst verabschiedet werden, bestände die Gefahr, daß das Gesetz dann überhaupt nicht mehr behandelt wird. Die Gesetzesvorlage müßte in andern Worten noch in Rahmen des vom Regionalratspräsidenten verkündeten Arbeitsprogramms erledigt werden.

(Se ho capito bene, l'assessore Bertorelle vorrebbe guadagnare tempo perchè non è stato possibile, almeno alla Giunta regionale, approfondire sufficientemente la materia. Ho l'impressione che gran parte dei consiglieri regionali non abbia scorso la mia relazione, quella stessa di cui oggi ho dato lettura in tedesco. Immagino che una cosa del genere possa accadere anche se la nostra proposta è stata avanzata in gennaio: i consiglieri hanno in definitiva anche da occuparsi di altre cose. Poichè oggi è già venerdì e la prossima seduta avrà luogo soltanto mercoledì prossimo ed ammesso naturalmente che l'esame della legge si riprenda fra due settimane, abbiamo ancora a disposizione un certo periodo per approfondire la conoscenza della materia così che sia possibile una discussione obiettiva. Ho infatti l'impressione che lo scopo della legge non sia ben chiaro. Bisognerà qui fare distinzione fra due que-

stioni a cui possono rispondere positivamente o negativamente non soltanto le diverse frazioni ma anche i diversi membri di una sola frazione: in altre parole si tratta in primo luogo della competenza ed in secondo luogo del contenuto della legge. Io posso per es. essere d'accordo, premesse alcune modifiche, con la questione della competenza, ciò che non significa peraltro che io sia d'accordo anche con il contenuto o con gli emendamenti della legge in riferimento alla legge statale. Se io negassi dunque la competenza o portassi il pretesto della non competenza, mi pare che ciò costituirebbe una mancanza di responsabilità per chiunque abbia intenzione di difendere il principio di autonomia. Il consiglio potrebbe inoltre ancora emendare il contenuto della legge prima del varo. Secondo il nostro regolamento interno un disegno di legge presentato da una frazione può non soltanto essere rifiutato ma anche modificato nel suo contenuto. Di solito le discussioni sulle materie di competenza autonoma si fanno fra la Regione e le Province da un lato e l'apparato burocratico centrale dall'altro. Dal recente rinvio di tutta una serie di leggi sappiamo che, nonostante il Governo di centro-sinistra, negli ultimi tempi l'atteggiamento antiautonomico della burocrazia centrale si è andato facendo più deciso. La difesa di questa autonomia andrebbe ora trasferita anche all'interno del Consiglio regionale. I passi necessari dovrebbero essere intrapresi da coloro che, in seno al Consiglio regionale, sono in prima linea chiamati a difendere una competenza che si sostiene non rientrare in quelle regionali, portando argomenti tirati coi denti. Il gruppo consiliare antiautonomico ha ripetutamente sollevato la questione della competenza per cercare di dimostrare come questa o quella materia non rientri nelle competenze della Regione e che perciò una legge

che la trattasse dovrebbe per forza essere rinviata ecc. Di fronte ad un atteggiamento del genere la maggioranza del Consiglio aveva sempre sostenuto il punto di vista che una competenza esisteva e che bisognava lasciare alla Corte Costituzionale il compito eventualmente di negarla. In occasione della discussione del bilancio, il Consiglio regionale ha approvato recentemente, anche con i voti dei socialisti, una risoluzione con cui si decide di fare il possibile perchè le leggi di riforma economico-sociale non limitino le competenze della Regione e delle Province. Un esempio pratico di tale decurtazione delle competenze regionali è la legge ENEL: a tale proposito si era detto che sarebbe stato necessario fare tutto il possibile perchè la cosiddetta programmazione non finisca per eliminare delle materie di competenza autonoma.

A ragione si è obiettato che la Regione già molto tempo fa avrebbe dovuto varare leggi proprie in questo o quel campo: con ciò una legge statale riguardante la stessa materia non avrebbe potuto entrare in vigore nella Regione, la quale avrebbe invece dovuto eventualmente modificare la sua legge per includervi il principio di riforma sociale. Noi questo però non l'abbiamo fatto: al tempo in cui ero assessore agli affari generali si era per es. preparata una proposta di legge per tutelare le competenze della Regione in relazione ai contributi di miglioria come istituzione giuridica non essendo possibile distinguere fra la cosiddetta miglioria specifica e la miglioria generica. Tutto sarebbe stato più facile se allora avessimo approvato la proposta: non recependo la legge dello Stato, in vigore già dal 1963, noi rinunciamo però oggi alle nostre competenze. L'assessore Bertorelle sbaglia affermando che la legge dello Stato avrebbe dovuto essere impugnata: essa ha infatti

carattere generale, non si riferisce soltanto alla nostra Regione od a qualunque altra Regione, ed appunto in forza di questo suo carattere generale non è possibile impugnarla. A tale proposito mi limiterò a citare il caso analogo della Regione siciliana, caso in cui la Corte Costituzionale ha sentenziato l'impossibilità di impugnare leggi statali del genere. Ci rimane perciò aperta soltanto la via della recezione e di questa in primo luogo si tratta: vorrei perciò pregare tutti i consiglieri di riflettere bene prima di rifiutare la proposta per incompetenza. Non possiamo infatti permetterci di rinunciare ad una materia in cui la Regione ha competenza legislativa primaria e cioè competenza primaria. Questa legge subentra alla legislazione sui contributi di miglioria finora in vigore e ciò risulta inequivocabilmente dall'art. 52 della legge relativa. All'inizio della sua storia tale istituzione è stata definita « contributo di miglioria », definizione che però non ha alcun peso come ho fatto notare con sufficiente chiarezza nella mia relazione introduttiva; più tardi si è passati alla definizione di « imposta sulle aree fabbricabili » per passare in seguito nuovamente al concetto di « contributo di miglioria », sempre però con lo stesso immutato contenuto. Vi prego di leggere dunque con attenzione la mia relazione introduttiva alla legge perchè non ci siano più dubbi sulla questione della competenza. Immagino che il Consiglio dichiari a decisione maggioritaria di voler affermare tale competenza, di non essere però d'accordo con alcuni degli emendamenti da noi proposti: in fondo è il Consiglio ad avere la competenza di emanare leggi che rispecchino l'opinione della maggioranza. Non è vero però che abbiamo presentato questa legge soltanto per evitare la retroattività: abbiamo presentato infatti contemporaneamente tutta una serie di altre richieste. L'assessore Bertorelle non

ha citato per es. l'esenzione, cioè la non inclusione, dei masi chiusi da questa imposta mentre si tratta di un argomento importantissimo. La legge statale non accenna infatti a tale esenzione. Nelle delibere votate dai consigli comunali di Bolzano, Merano ecc. questa è però contenuta anche se ciò non corrisponde alla legge statale. Il fatto che la legge si possa applicare soltanto a terreni da costruzione considerati come tali in un piano regolatore od in un programma edilizio non significa ancora un'innovazione: non è perciò esatto dire che noi vogliamo applicare la legge sull'incremento di valore soltanto quando esista un piano regolatore: vogliamo semplicemente che questa legge si applichi in tutti i casi in cui l'incremento di valore effettivamente c'è stato. Nei confronti della legge statale questa è dunque un'innovazione ed un inasprimento perchè la prima prevede l'applicazione della legge soltanto per determinati comuni con un numero di abitanti superiore ai 50.000 ecc. Secondo noi la legge va applicata dunque in ogni caso, con la premessa che un piano regolatore od un programma edilizio debbano esistere ovunque e dove non esistano dovranno essere compilati al più presto come parte integrante del piano urbanistico comunale. Non si tratta perciò dell'introduzione di una nuova imposta per cui la Regione non ha competenza alcuna e per cui dovrebbe essere chiamato in causa l'art. 65 ed inoltre esaminato se essa sia compatibile con i principi della legislazione statale: ripeto che si tratta qui della recezione di una legge statale, con o senza modifiche sostanziali, concernente una materia in cui la Regione ha competenza primaria. E' vero che alcuni comuni altoatesini, come Bolzano, Merano, Laives, ecc., hanno già deliberato la retroattività della legge, ciò che notoriamente si doveva fare entro il 5 aprile; non per questo voglio affermare però che una rece-

zione sia priva di valore pratico. Sul valore fondamentale della legge non occorre aggiungere altro ma bisognerà affermare invece per il futuro la nostra competenza, cioè consolidarla. Che la recezione di questa legge statale abbia anche un valore pratico dimostrano le disposizioni sui masi chiusi e quelle che delimitano le aree a cui va applicata l'imposta. Dobbiamo inoltre considerare il fatto che entrambe le Province hanno ormai la loro legge urbanistica, differenziatesi in parte da quella statale in vigore, ed il loro piano di coordinamento provinciale che deve essere coordinato con la legge statale e rispettivamente con la legislazione in materia di urbanistica. Il piano provinciale per il Trentino è già stato approvato dalla Giunta di quella Provincia ed è entrato in vigore provvisoriamente. Il problema è se il coordinamento con la legislazione statale in materia sia attualmente favorevole o meno. Se anni addietro di questa legislazione avessimo recepito la parte riguardante le finanze locali, parte che si occupa anche dei contributi di miglioria, la nostra competenza sarebbe già assicurata e noi potremmo fare delle modifiche analogamente alla legge statale, anche se questo non è un argomento sufficiente per affermare che ormai non c'è senso a farle. Se bisogna difendere la materia alla competenza autonoma della Regione bisogna farlo subito perchè altrimenti potrà essere veramente troppo tardi.

All'inizio ho parlato di scarsa chiarezza consistente soprattutto nel fatto che si dice che la Regione ha competenza piena o parziale, deve però emanare una legge che si riferisca al contributo di miglioria generica. Ma questo non è ormai più possibile, signori miei! Avremmo dovuto farlo prima dell'entrata in vigore della legge statale: le disposizioni degli art. dal 236 al 244 del testo unico non esistono più. Se perciò vogliamo oggi affermare

la nostra competenza dobbiamo rispettare la legge 246 con o senza modifiche, legge che si riferisce alla materia dell'art. 4 punto 16 dello Statuto di autonomia.

Non voglio entrare nel merito perchè ciò non ha senso finchè non si sarà votato sul passaggio o meno alla discussione articolata della legge finchè il suo contenuto non sarà stato giudicato positivamente o negativamente. Come argomento contro la competenza della Regione si è usato anche quello della soppressione della retroattività mentre il nostro gruppo consiliare è passato per antisociale avendo presentato questo disegno di legge. Chi però ha letto nei giornali le relazioni sulle discussioni, particolarmente nel consiglio comunale di Bolzano, dovrebbe aver capito nel frattempo che non si tratta più di assumere un atteggiamento positivo o negativo, cioè di tassare un guadagno conseguito senza fatica per impiegare il ricavo in favore di opere di vantaggio pubblico. Non si tratta più di questo, purtroppo, come è risultato specialmente dalle discussioni in consiglio comunale a Bolzano. Anche i quotidiani italiani se ne sono occupati; si è detto che contadini con 5 m² di terreno dovrebbero pagare, se la retroattività venisse stabilita in 10 anni, dai cinque agli otto milioni di lire, cioè dieci, venti volte più di quanto il pezzo di terra rende annualmente. Si è detto anche che ciò si verificherebbe in molti casi ed i sostenitori della retroattività hanno espresso l'opinione che ciò non sia una ragione per indignarsi essendo questo appunto uno dei fini della legge. Di fronte a tale atteggiamento è comprensibile che le opinioni siano contrastanti tanto più che circa la metà dei proprietari di terreni si troverebbe in questa situazione. Credo che chiunque giudichi rettamente debba ammettere che in tal modo non si incrementa il progresso sociale. Volendo procurare ad un comune 200,

300, 400 o 500 milioni di entrate in più dovrebbe esser possibile farlo per altra via. Ma di ciò non occorre parlare ora poichè la questione se la reatattività sia giusta o ingiusta, costituzionale o meno, sociale od antisociale nella particolare situazione esistente in Alto Adige ha importanza secondaria e riguarda soltanto il particolare se gli articoli 25 e 26 della legge statale in oggetto vadano recepiti o no. Il Consiglio regionale voterà su questa alternativa e perciò sono del parere che il dibattito può svolgersi su basi obiettive. Per sottrarsi alla discussione non bisognerà però affermare l'incompetenza della Regione o metterne in dubbio la competenza, affinchè la burocrazia centrale non possa riferirsi ed appoggiarsi poi sulle affermazioni fatte appunto nella presente discussione.

La questione della competenza non è comunque cosa che possa essere presa alla leggera ed ogni consigliere dovrebbe sentirsi spronato ad assumere coscientemente la sua parte di responsabilità. Io sarei in ogni modo d'accordo con un rinvio per poter chiarire meglio la questione delle competenze. Il rinvio non dovrebbe offrire però l'occasione per non varare il disegno di legge prima delle ferie; se l'approvazione della legge fosse possibile soltanto in autunno esiste il pericolo che la legge non venga più esaminata. In altre parole il disegno di legge dovrebbe essere trattato entro il programma di lavori annunciato dal Presidente del Consiglio regionale).

PRESIDENTE: La Giunta è d'accordo sul rinvio. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il collega Benedikter non se ne abbia a male, ma mi ha fatto pensare ai films dei gangster americani, quando il bandito, per sfuggire all'agguato del-

la polizia, si fa scudo di una donna o di un bambino; sparate, dice, colpirete anche lei. Il trucco è abile, certamente. Il collega Benedikter ha impostato tutta la difesa della sua legge sulla necessità di non rinunciare alle competenze. Ora, sia chiaro — e lo abbiamo detto — che non si può negare, a nostro parere, la competenza regionale sui contributi di miglioria. Ma questa legge contempla anche contributi di miglioria di altro genere. Nella 246 il titolo I° istituisce il contributo che non è di miglioria. Guardiamo l'art. 1 della legge: « Sono equiparati alle aree fabbricabili ai fini dell'imposizione i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento ». Si riferisce a terreni di qualsiasi genere, che per qualsiasi motivo siano divenuti edificabili, anche se prima erano paludi, indipendentemente dai piani regolatori e dalla esecuzione di opere pubbliche. Ho letto la sua relazione, cons. Benedikter, con attenzione; non presumo però di averla capita come lei vorrebbe la avessi capita, nel senso cioè di approvare tutte le sue proposte. Il difetto di questa proposta è quello di avere aspetti di principio su cui siamo ben disposti a meditare; ma di aver associato ad essi una parte che poteva essere lasciata fuori. Lei dice di non essere contro, ma dedica una pagina intera a documentare l'iliquità del contributo imposto con valore retroattivo dalla 246 — vedi pag. 4, 5 e 6 della sua relazione — e poi termina con questa conclusione: « Con ciò non intendiamo scalfire la esatta applicazione dell'art. 53 della Costituzione, ma ottenere mediante la legislazione autonoma la correzione della ingiustizia contenuta in una legge ordinaria e che consiste nella retrodatazione dell'imposta al di là di

quello che il buon senso potrebbe ammettere come giusto limite di tolleranza ».

Tutta la stima che avevo per lei come studioso e come giurista, è rimasta profondamente scossa da questa affermazione. Quando si tira in campo il buon senso su una legge che è stata approvata dal Governo, approvata dal Parlamento, che non ha provocato alcun ricorso alla Corte costituzionale, si scende al pianoterra dell'ultimo piano del grattacielo! di che buon senso si parla, cons. Benedikter? del suo? del mio? di quello di parlamentari che hanno approvato la legge e stabilito la retroattività in dieci anni? Non bisogna gabellare una cosa per un'altra. E qui, insistendo che la legge è un innocente trasferimento entro l'ambito delle competenze regionali di un'altrettanto innocente ed innocua legge per i contributi di miglioria, è voler far passare alla dogana come pulcini delle bombe atomiche. Ecco perchè siamo disposti, se il Presidente ce lo accorda, ad accettare la dilazione. Accettiamo anche l'invito alla meditazione, un invito però che rivolgiamo anche a lei, cons. Benedikter. Perchè questa legge possa essere seriamente presa in considerazione anche da noi, c'è bisogno della falce...

NARDIN (P.C.I.): E del martello.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma sì, anche del martello: stanno bene insieme! La parte che riguarda il titolo I della 246, secondo me, ritengo non faccia parte delle nostre competenze. Il titolo II siamo disposti a riceverlo. Se verrà accordato il rinvio, mediteremo noi e i presentatori, altrimenti ci troveremo qui a combattere una grossa battaglia che dovrebbe essere perduta in partenza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bitte um das Wort in persönlicher Sache. Der Abg. Raffaelli hat uns als Einbringer des Gesetzesvorschlags verdächtigt, wir wollten den Regionalrat hinters Licht führen, bzw. « gabellare ». Hierzu möchte ich Stellung nehmen.

RAFFAELLI (P.S.I.): No! Lei ha capito male. Forse ha confuso gabellare con gabbare.

BENEDIKTER (S.V.P.): Abg. Raffaelli hat diesen Ausdruck gebraucht. Wenn ich — um nur von mir zu reden — eine derartige Absicht gehabt hätte, dann wäre nicht der Vorschlag über die Aufhebung der Rückwirksamkeit gemacht worden. Weil wir jedoch der Ansicht waren, dem Regionalrat nicht nur die Zuständigkeitsfrage zu unterbreiten, sondern auch unsere Gedanken über die Rückwirksamkeit, dann weiß ich nicht wem dieser Vorschlag nicht zusagen könnte. Das entspricht doch schließlich einer ehrlichen Haltung dem Regionalrat gegenüber, d.h., etwas nicht über irgendeinen Umweg oder einen Trick durchzubringen zu versuchen. Von uns wird die Zuständigkeit als gegeben betrachtet. Wir sind aber auch der Ansicht, daß dieser Gesetzesvorschlag in seinem, diesen Punkt betreffenden Inhalt, nicht wichtig ist. Wenn wir also die Absicht gehabt hätten den Regionalrat zu täuschen, dann hätten wir genau das tun müssen, was Abg. Raffaelli vorschlägt. Seine an mich gerichtete Bitte, in der Zwischenzeit über den zweiten Teil nochmals nachzudenken, nehme ich gerne an. Ich möchte aber nochmals auf den ersten Teil und auf die Kompetenzfrage verweisen; der erste Teil enthält nämlich einen

Punkt, der dem Abg. Raffaelli offenbar entgangen ist: durch Art. 52 des Gesetzes wird nämlich der die Lokalfinanzen nach dem früheren Staatsgesetz betreffende Teil ersetzt, der sich auf den Beitrag für allgemeine Meliorationen bezieht. Deshalb frage ich, ob dieses Gesetz nicht an die Stelle des Beitrags für allgemeine Meliorationen getreten ist. Die Antwort darauf kann meines Erachtens nur eine bejahende sein, weshalb sich auch die Kompetenzfrage aus einem anderen Zusammenhang ergibt.

(Chiedo la parola per fatto personale. Il cons. Raffaelli ci ha sospettati, come presentatori del disegno di legge, di voler « gabellare » il Consiglio. Vorrei prendere posizione in proposito).

RAFFAELLI: No! Lei ha capito male. Forse ha confuso gabellare con gabbare.

BENEDIKTER: *(il Cons. Raffaelli ha usato questo vocabolo. Se avessi comunque avuto quest'intenzione, per parlare soltanto di me, allora non avrei fatto la proposta di eliminare la retroattività. Poichè però ci sembrava giusto sottoporre al Consiglio non soltanto la questione della competenza ma anche il nostro punto di vista sulla retroattività, non saprei proprio a chi la nostra proposta dovesse riuscire sgradita. Ciò significa in fondo prendere un atteggiamento onesto nei confronti del Consiglio, non cercare cioè di imporsi con un espediente o per vie traverse. La competenza è per noi una cosa ormai scontata. Siamo però anche del parere che su questo punto il contenuto del presente disegno di legge non sia importante. Se avessimo avuto l'intenzione di gabellare il Consiglio avremmo dovuto fare esattamente quanto il cons. Raffaelli propone. Soddisferò invece volentieri la richiesta da lui*

rivoltami di ponderare nel frattempo di nuovo la seconda parte. Vorrei tornare però alla prima parte ed alla questione della competenza: questa prima parte contiene infatti un punto che evidentemente è sfuggito al cons. Raffaelli. L'art. 52 della legge sostituisce infatti la parte che nella legge precedente riguardava le finanze locali e si riferiva inoltre al contributo di miglioria generica. Chiedo perciò se la legge attuale non sostituisca il contributo di miglioria generica. Mi sembra che la risposta possa essere soltanto positiva, ragione per cui la questione della competenza risulta da un altro contesto).


PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Ritiro la mia richiesta pregiudiziale, riservandomi di ripresentarla se mi sembrerà necessario. Al cons. Benedikter dico che sarebbe utile egli ci desse documentazione, la più precisa possibile, sugli effetti che una modifica della 246 avrebbe per i comuni che già la hanno applicata nella Regione. Sono d'accordo sulla proposta di rinvio.


PRESIDENTE: La discussione dell'argomento proseguirà nella seduta del 28 luglio 1964.

La seduta è tolta; i lavori riprendono mercoledì 22 luglio, ad ore 10.

(Ore 13.50)



APPENDICE



ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' DI SERVIZIO DISAGIATO A FAVORE DEGLI AUTISTI E CONDUCENTI DI AUTOMEZZI DIPENDENTI DALLA REGIONE.

Art. 1

A decorrere dal 1° luglio 1964, al personale del ruolo amministrativo della carriera ausiliaria e al personale tecnico della carriera ausiliaria di cui alle Tabelle 4 e 5 allegate alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, che esercitano mansioni di autista ed ai conducenti di automezzi del ruolo organico del personale operaio di cui alla Tabella n. 28, allegata alla legge sopra citata, è corrisposta un' indennità men-

sile di servizio disagiato, non pensionabile, di lire 10.000 (diecimila).

L'attribuzione dell'indennità avviene con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente.

Art. 2

All'onere di lire 1.380.000 derivante, per l'anno 1964, dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

